

LIV.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi* — Lettera del Senatore Belgioioso — *Sunto di petizioni* — *Discussione sul progetto di legge per l'instituzione di una Cassa invalidi della Marina mercantile* — *Dubbi del Senatore Vacca* — *Schiarimenti del Ministro della Marina e del Senatore Farina (Relatore)* — *Discorso del Senatore Di Salmour contro il progetto* — *Risposte del Senatore Farina e del Ministro della Marina* — *Spiegazioni del Senatore Giovanola* — *Replica del Senatore di Salmour* — *Parole del Senatore Spada a sostegno del progetto* — *Riflessi del Senatore Pareto* — *Appunti del Senatore Linati, a cui rispondono il Ministro della Marina ed il Senatore Giovanola* — *Chiusura della discussione generale* — *Osservazione del Senatore Farina sulla petizione di 120 capitani genovesi, della quale propone il rinvio al Ministero della Marina, appoggiato dai Senatori Pareto e Sauli* — *Adozione del proposto rinvio della mentovata petizione* — *Approvazione degli articoli 1 e 2* — *Osservazione e proposta del Senatore Di Salmour sull'art. 3, combattuta dal Senatore Furina e dal Ministro della Marina* — *Replica del Senatore di Salmour* — *Parole al riguardo del Senatore Pareto* — *Nuove osservazioni del Senatore Farina* — *Approvazione dell'art. 3* — *Emendamento all'art. 4 proposto dall'ufficio centrale* — *Osservazioni del Ministro della Marina* — *Sospensione della votazione sugli articoli 4, 6 e 9, ed approvazione degli articoli 5, 7 al 14* — *Soppressione dell'art. 15 proposta dall'ufficio centrale* — *Spiegazioni del Senatore Giovanola* — *Considerazioni del Ministro della Marina contro la proposta soppressione* — *Risposta del Senatore Farina* — *Osservazioni del Senatore De-Monte in appoggio della soppressione* — *Reiezione della medesima* — *Approvazione dell'art. 15 e degli articoli 4, 6 e 9 stati sospesi, non che degli articoli 16 al 18* — *Osservazione del Senatore Spada sull'istitolazione della Tabella* — *Risposta del Ministro della Marina* — *Approvazione dell'art. 19 della Tabella e dell'intero progetto* — *Comunicazione della Relazione della Commissione di vigilanza presso l'Amministrazione del Debito pubblico.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro della Marina.

(Il Senatore Segretario Arnulfo legge il processo verbale della precedente tornata che è approvato).

Il Senatore Segretario D'Adda legge alcune lettere dei Senatori Bevilacqua, Casati, Gounet, Torremuzza e Sella, colle quali per motivi di salute e di famiglia chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato.

Dà pure lettura di una lettera del Senatore Belgioioso, il quale giustifica la sua assenza dalla sede del Parlamento per un giorno.

Presidente. Siccome quest'assenza non è che di un giorno, io non credo abbia a concedersi congedo; non è che una semplice denuncia dei motivi per cui è impossibilitato ad assistere alla seduta.

Il Senatore Segretario D'Adda legge quindi il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3010. Ignazio Palmeri di Messina replica l'istanza contenuta nelle precedenti petizioni (n. 2953 e 2984) perchè venga estesa in suo favore la legge riguardante il militari privati d'impiego per titolo politico.

N. 3011. Il sacerdote cavaliere Antonio Giovanetti, già cappellano militare, porge domanda identica a quella espressa nella precedente petizione (*Manca dell'autenticità della firma*).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'INSTITUZIONE DI UNA CASSA INVALIDI
DELLA MARINA MERCANTILE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per l'instituzione di una Cassa

invalidi della marina mercantile, del quale si è già data lettura nella tornata di ieri.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Vacca ha la parola.

Senatore Vacca. Io non potrei che far plauso al pensiero, che informa codesto disegno di legge, imperocchè trattasi di una istituzione certamente benefica, la quale viene in soccorso di quella classe benemerita e diredata di uomini di mare, la cui vita si logora presto tra i travagli ed i disagi del navigare.

Ma quel che mi preoccupa grandemente, o Signori, egli è il modo di organamento e di attuazione di questa Cassa di risparmio, che intendesi trapiantare nelle nuove province.

È risaputo, che l'istituzione della Cassa degli invalidi fu tolta a prestanza dalla Francia ed importata nella Liguria dal Governo del primo Napoleone.

Sorse certamente con ottimi auspici e funzionò con buon successo, ma perchè?

Principalmente perchè era essa una istituzione sussidiata dal Governo, mercè un fondo di dotazione, e le contribuzioni dei marinai fecero il resto. Ma siamo forse in questi termini colla nuova legge che si vorrebbe attuare nelle province meridionali principalmente? Nulla di ciò.

Il Governo per considerazioni che io sono disposto di apprezzare, o non istima o non può aggravare l'erario di questo nuovo onere, ed è impossibile pertanto la dotazione. Che cosa avverrà dunque?

Avverrà che questa istituzione si dovrà abbandonare interamente all'incerto successo delle retribuzioni dei marinai.

Ma in quali condizioni si trova in questo momento la marineria napoletana, a fronte della marineria genovese?

Signori. Egli è ben lungi che la marina mercantile Napolitana si trovi ora in condizioni fiorenti, al paro della marina Ligure e della Francese, perciocchè la nostra marineria mercantile per le tristizie dei tempi trascorsi volse man mano in declino. Le navigazioni di lungo corso sono ben rare, e quindi incerta e precaria la condizione dei marinai, e magro il salario.

Ora io domando se in simili condizioni si può creare una Cassa d'invalidi la quale, spoglia dei sussidii del Governo, si ridurrebbe tutta ad aggravare una classe così tapina d'un balzello incomportevole?

E qual risultato ve ne ripromettete?

Avvertasi che riportandosi ai migliori calcoli, dove ancora questa istituzione avesse a prosperare senza sussidii del Governo non potrebbe dare dei risultati sensibili ed utili reali, se non dopo lungo spazio di tempo calcolato approssimativamente ad una ventina o trentina d'anni.

Ora io domando, se questa classe che vive di stenti e di scarsi salari, potrà veramente sobbarcarsi ad una imposta non lieve, per la sola prospettiva di vantaggi incerti e lontani?

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Vacca. Chiederei inoltre se fosse permesso in fatto di associazione volontaria, poichè si tratta di società di mutuo soccorso e di previdenza, di trasmutarne l'indole essenziale e convertirla in una associazione forzata; ma io non mi soffermo di molto su questo vizio, perchè convergo che quando si ha da fare con una classe di uomini usi a menar vita spensierata e improvvida del domani, forse sta bene di imporre anche uno stimolo di più e di ridurlo ad un'imposta coattiva.

Ma io non so abbastanza raccomandare la posizione vera della nostra marina mercantile, fatta considerazione altresì che per l'attivazione della nuova leva marittima, la classe della nostra marineria mercantile avrà a subire un aggravamento di un anno di ferma. Indi è pulesa quante considerazioni concorrono per conciliare riguardi a quella classe.

Ma infine, io domanderei se questa istituzione si vuole sul serio estendere e con benefica azione alle province meridionali, non bisognerà forse porla in parità di condizioni rimpetto alla marina di Genova?

Il signor Ministro, se non m'inganno, all'ufficio centrale prometteva una qualche cosa, prometteva cioè che egli non sarebbe pure alieno dal provvedere più tardi ad un tal quale sussidio laddove questa istituzione facesse cattiva prova. Io mi permetterò di osservare che si potrebbe facilmente antivenire il caso della cattiva prova, la quale per me non mi lascia alcun dubbio, epperò avvisare dagl'inizi a sussidiare cotale Istituto.

Tanto più mi confermo in questa mia opinione, in quanto che veggio che lo stesso ufficio centrale in sulle prime discutendo la legge ad unanimità adottava l'idea della reiezione. Poscia dietro le spiegazioni del Ministero disdicea la prima idea e con maggioranza di suffragi si induceva ad accogliere la legge.

Tenuto conto di tutte queste circostanze che mi sembrano abbastanza gravi, io sarei pur disposto a votare la legge, laddove l'onorevolissimo signor Ministro della Marina volesse assumere l'impegno di provvedere più tardi al sussidio, o di provvedere in modo non già condizionato, ma bensì retto, e reciso, per guisa da assicurare il successo dell'istituzione.

Ministro della Marina. Io debbo, o Signori, anzitutto esprimere il mio rincrescimento di non essermi trovato ieri alla seduta del Senato. Vi fu equivoco per parte del mio ufficio nel consegnarmi le carte che dovevano farmi avvertito della seduta, ed è questo il motivo per cui non v'intervenni.

Passando ora alla questione sollevata dall'onorevole Senatore Vacca circa il concorso che il Governo sarebbe disposto a prestare alla Cassa degli invalidi da instituirsi nelle province meridionali, io dirò che non respingo menomamente l'idea di venire in aiuto di questa Cassa degli invalidi quando si sarà fatto un esperimento; ma innanzi di prendere una determinazione

a questo riguardo, bisogna vedere in qual modo questa istituzione funzionerà, bisogna sapere quali saranno i suoi bisogni. Quando la Cassa sarà veramente costituita, il Governo che prende l'iniziativa in questa questione, ed ha interesse di sostenerla, verrà a proporre al Parlamento quei mezzi che ravviserà più acconci per sostenere quest'istituzione, che è eminentemente morale ed eminentemente utile alla popolazione marittima; quindi non esito a fare questa dichiarazione senza però significare in qual modo il Governo sarà per adempiere a questo impegno, ciò dipendendo, come dissi, dal risultato dell'esperienza che sarà fatta nei primi tempi della costituzione della Cassa.

Senatore **Farina**. Io credo di poter rassicurare l'onorevole preopinante sul probabile andamento di quest'istituzione. Anzitutto io devo premettere che se nella sua origine quest'istituzione venne sussidiata con assegni di tasse ed altre rendite dal Governo, ciò fu all'epoca della congiunzione della Cassa della marina mercantile con quella degli invalidi della marina militare, così che questi sussidii, queste sovvenzioni intieramente erano assorbite dalla classe militare.

Anzi la classe mercantile percepiva in meno annualmente una somma considerevole.

Non mi è possibile per la mancanza di dati di fatto di accennare ai risultati dell'amministrazione di queste due Casse congiunte durante il sistema francese che fu vigente in Liguria. Ma quel ch'è certo si è che dal 1816 in poi essendosi riordinata la Cassa su basi ad un dipresso identiche alle preesistenti, nel 1851, essendosi venuto a fare una specie di bilancio fra quello che aveva contribuito la marina mercantile e quello che aveva ritirato, si trovò che il contribuito era 3,144,426 franchi, e il ritirato per pensioni e sussidi non ascendeva che a 2,779,263, di maniera che ne risulta che la marina mercantile aveva avuto in retribuzione per sussidi, pensioni, ecc. 365,163 lire di meno di quanto aveva contribuito. Ripartendo questa somma sui 37 anni che corsero dal 1814 (perchè la contabilità si riporta fino al 1814) al 1851, si viene ad avere annualmente un risparmio di 9,800 e più lire all'anno.

Questa è adunque tale dimostrazione di fatto alla quale è forza...

Senatore **Di Salmour**. Domando la parola.

Senatore **Farina**... è forza che cedano anche i più riluttanti. Perchè se questa retribuzione annua del corpo della marina mercantile superò durante un così lungo periodo quello che percepivano i marinai della marina mercantile stessa, è evidente che l'istituzione poteva sussistere senza sussidii di sorta per parte del Governo; essa non avrebbe risparmiato ma avrebbe naturalmente invaso il campo dei sussidii dal Governo forniti.

A fronte di questa liquidazione io non saprei veramente che cosa si possa rispondere. Vero è che effettuata la separazione della marina mercantile dalla marina militare, ed assegnate alla marina mercantile, sia per sua ragione nel fondo giacente di cassa, sia in

compenso delle L. 365,163 che aveva preso in meno, sia per il così detto antico fondo del riscatto degli schiavi, assegnatesi, dico, alla marina mercantile 1,300 mila e più lire di fondo, le quali costituivano, oltre al necessario fondo di giro, o come dicono i francesi di *roulement*, una rendita a favore della Cassa di 50,414 franchi all'anno, si è creduto di poter allargare alquanto la mano nei sussidii, si stabilirono delle pensioni di sussidio, delle retribuzioni maggiori che si accordarono a coloro che non avevano contribuito che per 15 anni, mentre prima non si potevano accordare se non in seguito a retribuzioni pagate per 20 anni.

In seguito a queste maggiori larghezze l'amministrazione ebbe a riconoscere che l'intero fondo annualmente retribuito dai marinai contribuenti della Cassa, era a un di presso esaurito, di maniera che occorrendo casi straordinari, l'istituzione forse si sarebbe trovata nel pericolo di dover intaccare l'originario suo fondo.

In tale stato di cose l'amministrazione della Cassa ricorse al Governo, il quale, previo il parere dell'Amministrazione della marina mercantile, e previo quello della Camera di Commercio di Genova, presentò un progetto di legge in forza del quale le mensili retribuzioni venivano aumentate in modo che il prodotto rendeva circa un terzo di più.

Questo progetto fu presentato il 22 marzo 1853, venne adottato, ed andò in vigore col primo luglio di quell'anno. Dal 1853 in poi il capitale della cassa venne aumentato di circa 53 mila e più lire per anno, così che attualmente si trova superare l'antico fondo, stato assegnato alla Cassa, di poco meno di trecento mila lire: riporto cifre rotonde, la specificazione esatta è nella relazione.

Vede adunque il Senato, che non vi è nessun pericolo, e che dal primo giorno si può dire della sua esistenza sino a quello d'oggi, indipendentemente da qualsiasi assegnazione governativa, l'andamento della Cassa fu talmente florido, che non lascia dubbio sul suo avvenire; perchè dico anche in questi ultimi tempi, malgrado l'aumento di queste retribuzioni, costantemente il risparmio annuo superò quel prodotto originario del capitale che all'atto della separazione era stato assegnato alla Cassa.

Io credo che l'esperienza di 47 anni non mai smolta possa fornire tutta quella tranquillità, che si può desiderare in una istituzione di questa natura.

Del resto l'istituzione è talmente benefica, talmente desiderata da quelli che non l'hanno, che veramente sarebbe uno scrupolo, per così dire, per l'ufficio centrale, se, senza un pieno convincimento dell'impossibilità della riuscita, egli avesse osato proporre al Senato il rigetto di questo schema di legge.

A far cessare ogni scrupolo che possa sorgere anche nei più meticolosi, l'ufficio centrale si procurò la dichiarazione accennata testè dal signor Ministro della marina, la quale assicura, che ove per contingenze assolutamente impreviste, la Cassa venisse menomamente

a pericolare, o ne fosse incagliato il florido andamento, egli proporrebbe al Parlamento una legge onde far fronte ad una deficienza la quale, noti bene il Senato, non potrà mai essere perpetua, perchè già l'esperienza ci convince, che questa non potrà essere mai che una semplice sovvenzione per così dire di circostanza, della quale probabilmente anche il Governo potrà rimborsarsi col progredire dell'istituzione medesima.

Ciò stante, dietro l'ampia dimostrazione dei fatti, dietro l'assicurazione data dal signor Ministro della marina, l'ufficio centrale rinvenendo dalla sua opinione primitiva (opinione che non era di tutto l'ufficio centrale, ma semplicemente della maggioranza del medesimo, giacchè l'onorevole collega il Senatore Giovanola persistette sempre nell'idea, che l'istituzione possa progredire anche senza sovvenzione), la maggioranza dell'ufficio centrale in vista dei risultati di questa contabilità, e tranquillata poi ampiamente dalla dichiarazione del Ministero, non esitò punto, o Signori, a proporvi l'adozione del progetto di legge.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Non potrei lasciare passare senza risposta le osservazioni dell'onorevole preopinante; non mi pare che le osservazioni sue tolgano forza agli argomenti miei, imperocchè io non metto in forse gli splendidi risultati, che avrebbe dato la Cassa di Genova, se non che rimarrà sempre vero che la Cassa di Genova sorse sussidiata dal Governo; e qui le condizioni sono disuguali.

Ma chi non sa che in simili istituzioni si tratta di provvedere principalmente alla vita iniziale, di costituire cioè in condizioni sia dagli esordi da poter vivere e funzionare? È questo il grave dubbio. Le spiegazioni però e le assicurazioni date dal signor Ministro della marina, cioè che era suo intendimento di provvedere alla vita ed al miglior successo di questa istituzione, mi mettono in animo nel suo nobile zelo e nella sua tanta fiducia e grande solerzia da decidermi senza esitanza a votare la legge.

Senatore Di Salmour. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Salmour ha la parola.

Senatore Di Salmour. Io ho domandato la parola non per fare opposizione alle conclusioni dell'ufficio centrale, quantunque io ne costituisca la minoranza, dopo di essere stato all'unanimità nominato relatore, per proporre a nome della maggioranza il reietto puro e semplice di questa legge; sorgo perchè mi trovo realmente di un'opinione contraria a quella emessa ora dal relatore, vale a dire che la sovvenzione governativa sia un ostacolo al buon andamento di questa istituzione.

Io pongo in fatto che in Francia dove sorse quest'istituzione, essa esordì qual semplice cassa di pensioni sopra ritenenze o quale assicurazione mutua sulla vita, appunto come l'istituto, che ora si propone; ma sorta nel 1709, si dovette necessariamente nel 1712 mutare la natura stessa dell'istituzione facendo intervenire lo Stato per mezzo di una sovvenzione di un tanto per

cento su tutte le spese del Ministero della Marina e delle Colonie; perchè i fatti dimostrarono l'impossibilità in cui essa era di raggiungere equamente il benefico suo scopo. Ora questa istituzione campò in Francia. Fece da 150 anni bella mostra di sè in Francia tuttochè sussidiata dallo Stato.

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Di Salmour. . . . Ma siccome rimaneva al Re lo stabilire le pensioni, sorsero in Francia precisamente gli stessi abusi che sorsero presso di noi sotto il regime assoluto, cioè, che tutte le pensioni si davano alla marina militare e poco o nulla si dava alla marina mercantile. Ma in Francia invece di mandare a monte un'istituzione eminentemente benefica e nazionale, si pensò fin dal regime assoluto di andare al riparo degli inconvenienti che si deploravano, e nel 1782, se non isbaglio, intervenne un Editto il quale stabilì per *maximum* delle pensioni la somma di L. 600, cioè le pensioni al di sopra di L. 600 erano pagate dallo Stato, e la Cassa non pagava che le pensioni non eccedenti le L. 600.

Poichè sono nell'istoria dell'istituzione in Francia, mi permettano di aggiungere che nel 1790, quando venne la rivoluzione francese, quando cioè si passarono in rivista tutte le istituzioni della Francia, l'istituzione della Cassa degli invalidi uscì vittoriosa da questo severo esame e fu più solidamente costituita; perchè riconosciuta necessaria conseguenza e complemento dell'iscrizione marittima, base della leva di mare, e pratica applicazione del principio della solidarietà della marina militare e della marina mercantile. Allora considerata sotto questo duplice concetto che presiedette alla sua istituzione, la Cassa degli invalidi di marina corrispondeva a tale un incontrastabile utile nazionale da far mantenere e giustificare la retribuzione coattiva che la alimenta, perchè le libertà da detta coazione lese, lo sono in vista della necessità in cui è lo Stato di compensare le eccezionali condizioni da esso fatte al marinaio, e da quella di strettamente connettere le due marine.

Nella Cassa degli invalidi, tutti indistintamente i marinai furono considerati quali addetti al servizio militare, e come tali chiamati a godere di questa tutelare istituzione.

La legislazione francese sulla materia sempre mantenne questo principio, tanto che al giorno d'oggi tutte indistintamente le pensioni ai marinai ed impiegati marittimi si pagano dalla Cassa sopra i fondi suoi proprii e le pensioni dette *mezzae paghe*, cioè le pensioni ai marinai mercantili primeggiano le altre e sono liquidate sull'ultimo grado avuto dal marinaio mercantile nella marina militare.

Dunque le vere Casse degli invalidi si uniformano al principio di considerare sempre e tutti indistintamente i marinai quali marinai militari, e con questo principio si comprende che la retribuzione coattiva sia giustificata.

Dunque la Cassa degli invalidi in Francia, tuttochè sovvenuta dallo Stato, prosperò e prospera tuttavia; essa non sfuggì agli abusi stessi che si ebbero a deplorare nella Cassa soppressa nel 1851, eppur prosperò, e diede ottimi risultamenti, ed ha per sè l'esperienza di 150 anni di buona riuscita. Di più ha il primo esperimento della rivoluzione francese, cioè il giudizio suo, oltre ancora all'ultima inchiesta parlamentare del 1849, che la riconobbe indispensabile, finchè l'iscrizione marittima rimarrà base della leva di mare.

Da noi stavano benissimo gli abusi cui accennava il relatore dell'ufficio centrale, ma io credo che se non vi fossero stati altri capitali motivi per sopprimere l'antica nostra Cassa, si sarebbe da noi rimediato, come in Francia, a questi abusi, ma non si sarebbe distrutta o manomessa questa bella istituzione. Ed in vero se la dotazione della Cassa degli invalidi della marina non fosse stata composta della tassa di navigazione e di altre tasse io sono intimamente convinto che anche all'esordire delle istituzioni liberali si sarebbe pensato due volte a distruggere questa benefica e bene intesa istituzione.

Ma siccome conveniva anzitutto al Governo l'incamerare le tasse che facevano la dotazione di questa Cassa, perchè le esigenze del commercio ne richiedevano la diminuzione, io credo che fu questo il principalissimo motivo per cui si volle scindere le due istituzioni, e lasciare da monte la istituzione militare, regolando le pensioni degli ufficiali ed impiegati colla legge generale sulle pensioni, e stabilendo questa Cassa di risparmio e di beneficenza.

Ma, o Signori, come sorse nel 1851 questa Cassa di risparmio? questa istituzione di beneficenza coattiva? Essa sorse non già coll'imporre una nuova tassa ai marinai, ma mantenendo una retribuzione coattiva da lunga mano radicata nelle popolazioni marittime degli antichi Stati; manteneva questa coazione nel punto istesso in cui con cospicuo fondo assegnato al nuovo istituto migliorava per conseguenza di molto le condizioni di coloro che subivano questa coattiva retribuzione.

Ora, o Signori, nello stabilire nelle province meridionali, dove non esiste, la retribuzione coattiva, la condizione è essa la stessa? Si estende forse l'istituzione genovese nelle stesse condizioni in cui si è stabilita a Genova? No, o Signori, sorgono le istituzioni nelle province meridionali in condizioni diverse e peggiori di quelle degli istituti delle altre province dello Stato.

Io quindi sono rimasto nella minoranza, perchè io credo, e sono intimamente convinto, che in questo momento in cui noi abbiamo votata la legge sulla leva di mare, la quale è una delle migliori nella fattispecie, e che bisogna ad ogni costo per ogni dove applicare, nel momento dico, in cui la legge nuova sulla leva gravita maggiormente sul marinaio napoletano, nel senso che esso non era astretto che ad una ferma di tre anni, mentre la nuova legge lo astringe a quattro anni di servizio militare, io credo, ripeto, che quando non havvi urgenza di stabilire in quelle province siffatta

istituzione, sia inopportuno, e, dirò di più, pericoloso, volerlo fare, quando le Casse proposte per l'Italia meridionale debbono necessariamente sorgere in peggiori condizioni delle altre che tutto hanno un fondo loro proprio indipendentemente dalla retribuzione coattiva e dagli altri proventi minimi loro assegnati dal progetto di legge.

Giova osservare che per quanto benefiche siano queste Casse, il loro effetto utile non si può produrre che dopo 20 anni, od almeno dopo 15; è quindi naturale che il marinaio mercantile delle province meridionali che finora non fu assoggettato alla retribuzione coattiva, ne senta maggiormente il peso, e giunga persino a considerarla qual tassa odiosa.

Io credo dunque che questa misura desterà malcontento, e che perciò in questo momento sia impolitico il promuoverla.

Ma se questo argomento meramente politico primeggia nel mio spirito, esso è avvalorato da molti altri che sarebbe troppo lungo lo svolgere e che mi fanno persistere nella mia opinione. Ma vado più in là, e confesso che fin da principio opinai pel reietto di questa legge nel pensiero di lasciare il campo aperto al Governo per studiare meglio la questione, perchè io credo che in vista del principio di unificazione, principio che deve informare le nostre leggi tutte, sia meglio ricostituire una vera Cassa degli invalidi della marina. Quanto agli abusi essi non sono più a temersi quando libera è la discussione, quando la stampa è libera.

Con questa tassa unica si congiungerebbe ad un tempo tanto le diverse marine militari, quanto i diversi navigli mercantili italiani, e connettendoli strettamente fra di loro si farebbe opera eminentemente utile e patriottica.

Che fa invece il progetto di legge in discussione? esso fa sorgere istituti in condizioni diversissime fra di loro; non solo mantiene la retribuzione coattiva ma la stabilisce laddove non esiste, lasciando indeterminate, incerte e diversissime le norme pel conseguimento alla pensione che esser debba il naturale o necessario compenso all'imposta coazione. Il progetto di legge finalmente fa sorgere senza fondo disponibile gli istituti delle province meridionali nelle quali la ritenenza coattiva non esiste. Ora, Signori, nello stabilire una ritenenza coattiva, nuova, essa colpisce necessariamente un gran numero di marinai, i quali per l'attempata loro età non possono raggiungere il tempo voluto per il conseguimento della pensione.

Se quindi la Cassa sorge con un fondo disponibile, allora essa può dare sussidii straordinarii in certi casi, e fin dall'esordire far sentire il suo beneficio ai marinai; ma se questa istituzione sorge senza fondo disponibile, e debbe quindi forzatamente impiegare tutti i suoi proventi per costituire a tempo debito le pensioni da essa dovute, domando io come farà questa Cassa a fare sentire i suoi beneficii, a meno che defraudando il marinaio del diritto ad una pensione adeguata ai suoi ver-

saienti, dia pensioni omeopatiche, e distribuisca sussidi straordinarii con i fondi destinati a costituire eque pensioni.

Lo Casse in discorso prima di venti anni non possono giungere a farsi un fondo, e ciò rilevo da fatti estesi e da calcoli non solo, ma anche da informazioni che ho prese da uomini esperti nella materia.

Le considerazioni da me finora svolte non lo furono nella speranza che la debole mia voce possa far dividere dal Senato il mio convincimento, ma sibbene perchè questo illustre consesso sappia che se io sono e rimango nella minoranza dell'ufficio centrale, egli è perchè sono intimamente convinto che con questo progetto di legge non si raggiunge lo scopo benefico che motivò la sua presentazione, e con una intempestiva premura si corre il rischio di far più male che bene a quelle province meridionali che detto progetto ha in mira di beneficiare; che quindi più savio consiglio si è di soprassedere dal fare, e rigettando il detto progetto, lasciare al potere la strada aperta per lo studio di un solo istituto per tutto il Regno siccome mezzo eccellentissimo per l'unificazione delle marine italiane.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'onorevole preopinante ha detto molte cose che a mio senso possono fare una grande impressione nel Senato.

Le medesime pronunziò pure in seno dell'ufficio centrale, senza che avessero nella convinzione dell'ufficio potuto prevalere a quei fatti positivi, a quei risultati di cifre, a quella sperienza di 47 anni che protesta contro le asserzioni dell'onorevole preopinante.

L'onorevole preopinante, innamorato dell'idea della unione della marina mercantile colla marina militare in questa Cassa (istituzione che presso noi fece pessima prova, e contro la quale non cessarono di sorgere lagnanze fino a tanto che non si operò una divisione), non trova nessuna altra risorsa per creare questa istituzione che nelle sovvenzioni che farà il Governo.

Ma, da parte del Cielo, ametta un poco l'onorevole preopinante l'idea di attenersi semplicemente a quanto venne fatto dalle marine congiunte in Francia, e veda invece ciò che si fece non solo in Italia, ma anche in Inghilterra dalle marine separate, ed egli facilmente si persuaderà che questa istituzione anche creata senza fondi del Governo, può progredire, come ne è indubitata prova lo esempio recato, in forza del quale sino dai primi sette od otto anni la istituzione produsse questi effetti in Genova. Se cost è, eguali effetti possono prodursi evidentemente anche in tutti i paesi dello Stato.

Ma non solo l'onorevole preopinante si fa illusione nel principio da cui parte, ma non tiene conto di due dati fondamentali che sono i seguenti:

In Francia la ritenzione che si fa sulla classe marittima è minore di quella che si fa presso di noi; le pensioni che si distribuiscono sono maggiori di quasi un terzo e di più.

Ciò è tanto vero che abbiamo sotto gli occhi una pe-

tizione di 120 capitani marittimi genovesi, presentata dall'onorevole Senatore Pareto, colla quale reclamano in primo luogo di essere pareggiati nelle pensioni ai francesi che prendono una pensione di 400 franchi in vece di quella di 250 o 260 che è loro attribuita, in secondo luogo dichiarano che se non vogliamo pareggiarli ai francesi, ora che la Cassa di Genova è in caso di fare anni risparmi, si dia loro almeno un franco al giorno, cioè 336 franchi all'anno; tanto è vero che son diversi i dati delle due istituzioni.

Infine, da che questa istituzione nel nostro paese sussiste e sussiste così floridamente, che non solo non purge argomento di lagnanze, ma anzi è desiderata dove non esiste, perchè vorremo noi preoccuparci di quanto in condizioni affatto diverse è successo in altri paesi? perchè non ci atterremo ai risultati immancabili accertati dalle contabilità, dall'esperienza del nostro paese, e andremo cercando esempi che in altri paesi hanno dato risultati diversi in condizioni affatto diverse?

Questa istituzione, come è proposta dal Governo, è altamente desiderata, ed ha fatto buona prova nelle popolazioni; ladove quando essa esisteva confusa insieme colla marina militare, come vorrebbe l'onorevole Senatore di Salmaour che si facesse, provocava i lamenti di tutti quelli che vi contribuivano; e noti bene il Senato che non si lagnavano a caso, perchè la liquidazione dimostrò che la marina militare assorbiva non solo tutto quanto veniva dato dal Governo, ma eziandio una parte di quanto veniva contribuito dalla marina mercantile.

Ciò essendo, io credo fermamente che non possa aver luogo il timore che questa istituzione non possa prosperare nè possa venire risguardata come altamente benefica.

Si mette in campo la questione politica. Ma su questo punto intendiamoci bene: egli è certo che quando un governo è avversato da una fazione, questa sia pur piccola, si sforza di mettere in discredito qualunque cosa faccia il Governo stesso, e tenta far nascere il dubbio che sia un'imposta quella che è invece un'istituzione di beneficenza.

Ma, o Signori, io credo che in gran parte a queste obiezioni sia risposto dalla legge. Quando le stesse persone che contribuiscono vedranno che quelli che amministrano questo fondo sono loro concittadini epperò interessati nel buon andamento dell'istituzione, facilmente potranno convincersi che qui il governo non intende di prendere una tassa e mettercela in tasca.

Dunque da quanto son venuto fin qui dicendo, ripeto che in ordine a quest'istituzione sussiste tutto quello che può dare la maggior tranquillità sia per l'andamento politico come per il risultato economico della stessa, e che il voler cercare esempi di istituzioni le quali non hanno nulla di conforme con quella della quale attualmente si tratta, non riesca che a portare una confusione nelle idee, un intralcio nell'andamento delle cose; io quindi spero che il Senato approverà il

disegno di legge tale quale venne dall'ufficio centrale proposto.

Senatore **Di Salmour**. Domando la parola per rettificare alcuni fatti....

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Alle cose così eloquentemente esposte dall'onorevole Senatore Farina, mi resta ad aggiungere un'osservazione sopra un argomento che potrebbe aver prodotto molta sensazione nel Senato. Diceva l'onorevole Senatore Salmour che il beneficio di questa Cassa non si potrebbe far sentire che in epoca molto rimota e che gli uomini i quali retribuiscono attualmente alla Cassa non potrebbero ritrarne alcun vantaggio.

Per rispondere a quest'asserzione che sarebbe grave assai se fosse fondata, mi basta prendere le cifre che ci somministra il rendiconto dell'Amministrazione della Cassa invalidi di Genova per l'anno 1860 stampata sulla Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia del 15 gennaio; io trovo in questo quadro che il presunto delle retribuzioni mensili ascende a 166,142 23; che il prodotto della multa inflitta ai disertori della marina mercantile ascende a lire 811, 77; totale 166,954 lire.

Questo è il provento ordinario della Cassa degli Invalidi, non tenuto conto dei proventi straordinari e di quelli che le derivano da fonti speciali che non avrebbero le Casse nuove.

Vediamo attualmente quali sono i servizi prestati da questa Cassa; mi limito alle pensioni e sussidii.

Io veggio per le pensioni impiegata una somma di lire 123,675 11, più un sussidio alla marinocria di lire 13,322 76; sussidii alle vedove lire 6,983 50; totale L. 143,981 37.

Dunque vedono che questa somma è di gran lunga inferiore ai proventi che ascendono a 166,954 lire.

Ora, io dico, che quando le nuove Casse si limitassero a provvedere alle pensioni ordinarie, sussidii ai marinari, alle vedove, è evidente che recherebbero già un vantaggio immenso e che ciò basterebbe a consolidare l'istituzione.

E qui notate che non sarà d'uopo di aspettare 10 o 20 anni; un anno dopo la riscossione regolare della retribuzione la Cassa può provvedere.....

Senatore **Salmour**. No.... no.... mi scusi....

Ministro della Marina. Certamente..... Dirò ora che la Cassa di Genova provvede ad altri bisogni perchè essendo più ricca di quelle di altri paesi ha maggiori mezzi di far fronte a tutte le sue esigenze; ma intanto quando anche la Cassa si limitasse alle sole funzioni per cui è istituita, dico che i proventi delle retribuzioni mensili sono più che sufficienti per il servizio delle pensioni e sussidii alle vedove ed ai marinai.

Io volevo soltanto sottoporre quest'osservazione al Senato affinché non fosse troppo scosso da quelle fatte dall'onorevole Senatore Salmour.

Presidente. La parola è ora al signor Senatore Di Salmour.

Senatore **Salmour**. Ho fatto domandare le norme che servono di base alla Cassa di Genova, perchè non potrei ricordarmi.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Salmour**.... precisamente di essi, ma credo e sono intimamente convinto, mi scusi l'onorevole Ministro, che egli è in errore. La Cassa di Genova dà da 6 a 7 mila franchi in sussidio straordinario, quello sì; ma io comincio a dire che le Casse delle province meridionali non potrebbero darli perchè non avrebbero fondi disponibili.

Io ho qui dati positivi, che vengono da una sorgente (dacchè sono costretto ad entrar nella questione, lo dirò) che credo buona, perchè mi vengono dal direttore stesso della Cassa.

Io non sono uomo dell'opposizione, che non è della mia natura, lo dico schiettamente, ma quando mi trovai solo nella mia opinione nell'ufficio centrale, mi dissi: sarei io in errore? queste istituzioni potrebbero esse in Italia equamente raggiungere il loro scopo con i proventi della sola retribuzione senza fondo loro proprio e disponibile?

Ed allora ho diretto al direttore della Cassa di Genova una lettera contenente alcuni quesiti, ai quali egli cortesemente rispose. Il primo di questi quesiti tendeva a sapere se veramente l'aumento del reddito di questa Cassa fosse prodotto da lasciti oppure realmente da economia; mi fu risposto che realmente esso proveniva unicamente da economia. La constatazione di questo fatto fece in me nascere il pensiero, che invece di domandare nel 53 un aumento della retribuzione coattiva poichè vi era un aumento nel reddito, sarebbe stato miglior consiglio e più giusto procedere il disporre di questo maggior reddito, a pro dei marinai interessati alla Cassa, anzichè il far loro imporre da legge speciale una ritenenza coattiva maggiore.

L'aumento di questa ritenenza coattiva dunque in media (sono cifre del direttore della Cassa di Genova) fece sì che dal 1853 a tutto il 1860, così in otto anni, la retribuzione coattiva diede 155 mila lire.

Dalle cifre che ho sott'occhio, l'aumento di questa retribuzione coattiva, al dire del direttore della Cassa, produsse un maggior introito medio di annuo lire 62,418 15 dal 1853 a tutto il 1860, mentre dal 1852 a tutto il 1860 il maggior peso imposto dai mutamenti più favorevoli introdotti nelle pensioni non aumenta in media che di annue lire 12,927 13 le passività della Cassa; dimodochè il segnalato maggior suo reddito si spiega naturalmente dall'aumento della retribuzione coattiva stabilita dalla legge del 1853. Venendo a fatti più recenti, mentre dal 1853 al 1860 la media annua del provento della ritenenza coattiva è di lire 155,138 81, e quello della metà delle paghe dei disertori, unico provento produttivo fra gli altri assegnati alla Cassa, è dal 1852 al 1860 in media di lire 717 37, cioè in com-

plesso mentre indipendentemente dal reddito suo patrimoniale, i proventi annui della Cassa di Genova sono in media annua di lire 155,856 18 consta da uno stato somministrato dal Ministero che al 31 marzo del corrente anno gravitavano sulla Cassa di Genova 1718 pensioni per l'ammontare di lire 171,834 61, e 754 sussidi per un ammontare di lire 26,304 40, cioè in complesso una passività di lire 198,136 01 contro un provento annuo medio di lire 155,856, alla quale questa Cassa non potrebbe provvedere se non avesse un reddito patrimoniale.

Io adunque riconosco che la Cassa di Genova ha dato e dà sotto ogni aspetto ottimi risultamenti, che quindi debbo dare gran desiderio di sé; ma non posso dedurre da questi risultamenti che le proposte Casse per le province meridionali possano equamente raggiungere il loro scopo con i soli mezzi loro assegnati dal progetto di legge. Aggiungo, che senza far torto a queste province medesime, io ritengo che le varie istituzioni di credito vi sono meno sviluppate che in Genova.

Ora non volete fare una grande distinzione fra una istituzione la quale abbisogna necessariamente di trovare immediato impiego dei suoi proventi a misura che vengono riscossi onde potere con i loro frutti costituirne la sua pensione? Potete credere che le condizioni di questo istituto siano pari a quelle della Cassa di Genova, quando sorge in una città nella quale le istituzioni di credito sieno meno sviluppate? ed altre città verranno anch'esse, ma in questo momento non lo sono, e mantengo il mio dire e credo difficile di provare il contrario, che le condizioni in Napoli e Sicilia sono diverse o peggiori che nelle altre parti.

Ora passando ad un altro argomento il Relatore della Commissione disse che la ritenenza imposta ai marinai francesi è minore di quella imposta ai nostri mentre maggiore è la pensione.

Io che, come dissi, non sono uomo di mare, ma nominato commissario ho studiato la questione, per non far trista figura nell'ufficio, e per ciò fare ho attinto i fatti alla loro origine, e mi sono quindi procurato i dati che potevano giovare al mio assunto.

Scrissi quindi fra gli altri al benemerito nostro Console generale in Marsiglia, il quale si fece premura di gentilmente procurarmi gli schiarimenti ch'io desiderava sopra la ritenenza imposta ai marinai francesi. Ora dal documento speditomi e che ho sott'occhio, consta che in regola generale questa ritenenza è di 3 centesimi per ogni lira di stipendio o di salario del marinaio; laddove la retribuzione imposta ai nostri marinai non giunge a 2 centesimi per lira di salario. La retribuzione coattiva è quindi minore da noi che in Francia. In quanto alla pensione parmi che essa è maggiore in Francia, potendo essa giungere fino al maximum di 600 lire, ma in Francia il conseguimento della pensione richiede venticinque anni di navigazione, mentre da noi essa non richiede che 20 anni.

Di più si esige 60 anni come da noi, ma passati i ses-

santanni, ogni cinque, dieci anni danno diritto ad un aumento di questa pensione o mezza paga, come vien detta la pensione ai marinai mercantili, sicchè può giungere fino a 600 franchi.

Il Senatore Vacca parlando della unanimità dell'ufficio accennava probabilmente al giorno in cui l'ufficio centrale pregò vari fra i signori Senatori, e segnatamente fra i Senatori delle province meridionali a voler intervenire nel suo seno per illuminarlo.

In quel tempo i quattro Commissari, che costituivano l'ufficio, perocchè il quinto era assente, erano unanimi nel riconoscere che le proposte istituzioni non potrebbero equamente procedere nelle province meridionali senza un fondo di primo stabilimento.

Intervennero a questa adunanza vari Senatori i quali devono ricordarsi, che allora i quattro membri che costituivano l'ufficio centrale, erano tutti unanimi nel proposito di respingere il progetto di legge. Persistettero ad essere unanimi finchè giunse il quinto membro, il quale si chiarì per l'approvazione del progetto in discorso e rimase costantemente saldo nella sua opinione.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Senatore Di Salmour. Allora per maggior tranquillità dell'ufficio centrale, si pregò il Segretario generale del Dicastero della marina di intervenire nel seno dell'ufficio stesso.

Il Segretario generale vi intervenne, e gentilmente diede tutte le informazioni desiderate, e nella stessa seduta l'ufficio centrale unanime mi affidò l'onorevole incarico di riferire sopra questo progetto di legge col mandato di proporre il reietto.

Ecco la pura e schietta verità.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Chieggo perdono al Senato se insisto ancora per dire poche cose.

Prima di tutto l'onorevole preopinante segue sempre la sua idea fissa di voler paragonare le istituzioni unite colle istituzioni separate. Questo è il suo punto di partenza, e quindi difficilmente se ne stacca. In seguito egli parte da un punto che è erroneo, e dice: volete fare sul principio funzionare le istituzioni a Napoli come a Genova.

Niente affatto! Chi ha detto questo?

Sicuramente che l'istituzione di Genova abbonda di fondi e di redditi che le concedono una maggiore larghezza che a quella di Napoli.

Per non far questa confusione si è appunto inserito nell'articolo 8 della legge, che le pensioni saranno determinate a seconda delle risorse per Decreto Reale, per salvare appunto al Governo la facoltà di poter agire a seconda delle circostanze.

Dunque è una erroneità quella di supporre che il Governo nello stabilire le quote di pensione ed i diritti ai sussidi, non si debba preoccupare dello stato delle cose: sarebbe supporre una cecità completa nel Governo il quale distribuisse, quando si tratta di una Cassa che

ha pochi fondi, sussidii uguali a quelli di una Cassa che ne ha dei grandi.

Appunto per questo si è riservata la facoltà al Governo di stabilire queste retribuzioni a seconda delle condizioni di ciascuna Cassa, le quali variano sia relativamente alla Cassa di Genova, che a quella di Livorno e di Toscana, e che tutte in diversa proporzione hanno quale maggiore, quale minore, un fondo primitivo, che serve di scorta, dirò così, all'istituzione.

Or dunque, questo suo supposto non ha alcun fondamento. Tutto il suo ragionamento cade. Egli dice: voi sul principio non prenderete e non retribuirete nulla: naturalmente il Governo preoccupandosi di queste circostanze farà una tabella di sussidii, (non di pensioni, perocchè è detto che le pensioni non si possono avere se non dopo 20 anni che si retribuisce ad eccezione di alcuni casi in cui bastano 15 anni in forza delle modificazioni introdotte nel 1853), una tabella in cui prendendo in considerazione i vecchi, quelli che non possono sperare di godere di tutte le pensioni, stabilirà dei sussidii, delle retribuzioni in modo che possano quei tali riavere a un dipresso dalle Casse, quanto fu da essi retribuito.

Queste leggi si vogliono introdurre con modificazioni di indole transitoria che le rendano applicabili a quei paesi nei quali si vengono introducendo, ed è per ciò che si è lasciato la facoltà al Governo di stabilire per decreto il regolamento e lo statuto della Cassa come ne fanno fede gli art. 7 ed 8.

L'onorevole proponente citando sempre l'esempio di Francia, trova che i marinai contribuiscono di più che fra noi, perchè contribuiscono tre centesimi per lira. Per verità io aveva detto che retribuiscono di meno perchè aveva considerato le prime classi, non mi sono soffermato al caso dei 3 centesimi perchè mi è sfuggito; ma tuttavia dal momento che in Francia i marinai percepiscono molto di più che presso noi nelle pensioni, nei sussidii, vuol dire che se contribuiscono qualche cosa di più, tutti prendono anche molto di più, e molti anche, come sono i capitani e tutti gli altri graduati, pagano ad un dipresso di più e percepiscono di più.

Anche questo mi pare un argomento che viene in appoggio a tutto quello che si è detto, cioè che dalla istituzione francese non possiamo dedurre nulla che sia applicabile alla nostra; che la nostra ha 47 anni di florida esistenza, e che per conseguenza per portare un giudizio noi dobbiamo attenerci all'istessa e non all'altra, la quale, come più volte ho detto, è costituita in condizioni tutto affatto diverse, ed è relativa a persone del tutto differenti da quelle delle quali ci occupiamo.

Senatore Giovanola. Poichè si è fatto menzione della mia condotta nel seno dell'ufficio centrale, mi credo in debito di dare alcune brevissime spiegazioni.

Io fui impedito dall'intervenire alla prima adunanza dell'ufficio, e non potei nemmeno prendere parte alla seconda, allorchè l'ufficio ha creduto di illuminarsi del voto di vari nostri colleghi: quando sono intervenuto

alla terza adunanza ho udito riferire minutamente le cose già discusse e la risoluzione presa. Malgrado il rispetto e la stima sincera e profonda che nutro per gli onorevoli colleghi, io non ho potuto per nulla declinare dalla prima opinione che aveva concepito, allorchè si esaminò la legge nell'ufficio che mi aveva fatto l'onore di nominarmi commissario. Rimasi convinto che questa istituzione per sè stessa era intrinsecamente buona e che avrebbe apportato grande beneficio ad una classe assai ragguardevole di popolazione che merita tutta la sollecitudine del Governo. Si diceva in contrario: ma questa istituzione non produrrà benefizi se non da qui a 15, 20 o 30 anni; ma io rispondo, è ragione di più a votarla subito, perchè quanto più ritarderete la sua attivazione, tanto più si allontanerà il beneficio. Si diceva: il contributo che s'impone alle genti di mare nei paesi dove non vi si è avvezzi, desterà in quelle popolazioni un grave malcontento. Ma in chi può nascere il malcontento? Non nel marinaio, il quale non conosce la Cassa che per i benefizi che ne riceve. A tutti è noto che la tangente di concorso imposta ai marinai si paga dagli armatori. Il marinaio contratta coll'armatore quella tale indennità che crede competergli in ragione del servizio che presta, e non si preoccupa d'altro. Non l'armatore; io penso che gli armatori delle province meridionali siano gente abbastanza accorta per conoscere i benefizi immensi loro derivanti dalle riforme che andiamo attuando. Si è votato l'altro giorno la riforma sanitaria che porta un risparmio grandissimo per la marina mercantile di quelle province; e così dirò del nostro sistema consolare che contiene per il commercio vantaggi non indifferenti, e così penso anche della riforma della tassa marittima che esamineremo tra poco; per cui in complesso la condizione di quella marina non può che trovare miglioramenti. Infine hanno miglioramenti immensi dalla libertà, la quale certamente vale meglio di qualunque monopolio.

Signori! Sono parecchi anni che la maggior parte di noi ha l'onore di appartenere al Parlamento italiano. Abbiamo avuto tante riforme, abbiamo votato tante imposte, e tutte le volte che si discutevano quelle leggi, si veniva a dirci: badate che ciò desterà malcontento, ciò disaffeziona le popolazioni dalla causa nazionale; le altre province italiane che desiderano di unirsi a noi si spaventeranno degli oneri che loro andate preparando ed i loro voti si volgeranno altrove. Ebbene? Il popolo ha risposto assai diversamente da quello che ci dicevano i suoi protettori, profeti di mal'augurio. Se noi ci fossimo lasciati spaventare da quei pronostici, non si sarebbe fatto nulla; ma è lecito di credere che l'Italia sarebbe tuttavia divisa e schiava. Noi abbiamo avuto il coraggio d'andare avanti, ne abbiamo ottenuto un buon risultato, e credo che anche in questa circostanza la nostra buona intenzione, i nostri sforzi saranno coronati da prospero successo (*Bravo!*).

Senatore Di Salmour. Domando la parola, ma ho già parlato due volte....

Presidente. Veramente non essendo ella relatore dell'ufficio centrale debbo prima interrogare il Senato se....

Molte voci. Parli parli!

Presidente. Ha la parola.

Senatore **DI Salmour.** Prego il Senato di scusare questa mia insistenza; ma unico membro della minoranza dell'ufficio, io mi trovo, come direbbero i francesi, *sur la sellette*, e quindi necessariamente condotto a dover giustificare, agli occhi del Senato, la mia opposizione.

Si è detto dall'onorevole preopinante che io non ho parlato che della Francia. Ma, o Signori, io non ho parlato della Francia che nell'ultima mia risposta, e ne ho parlato per citare il fatto dei 3 centesimi, in risposta a quanto era stato detto dallo stesso relatore. Ma io non mi sono limitato a parlar della Francia: ho parlato anche di Genova, e ne ho parlato dietro documento, perchè in questa circostanza, non posso che ripetere quanto mi venne affermato da uomini competenti nella materia. Ho citato la risposta fattami dal direttore della Cassa da me interpellato: se cioè la Cassa di Genova colle sole contribuzioni dei marinai e con quegli altri proventi legislativi che gli sono accordati, potrà bastare ai suoi bisogni.

Ecco che cosa mi risponde il direttore:

« Quando anche si lasciassero in disparte i sussidi temporari, le sovvenzioni e le gratificazioni straordinarie, rilevanti dalle 7 alle 8 pm. lire all'anno, la Cassa di Genova non potrebbe pagare per intero le pensioni e sussidi annuali colle sole retribuzioni degli equipaggi. Essa ha d'uopo del concorso di redditi fissi, come ne ha bisogno per sopportare tutte le spese d'amministrazione, di legati passivi provenienti dall'opera del riscatto degli schiavi il cui patrimonio di un annuo reddito di circa 14 pm. lire, le venne assegnato interamente. »

Vede adunque il Senato che anche la mia opposizione non vien tutta disunta dall'esempio della Francia, ma dallo Stato nostro, dal nostro istituto! A quest'istituto si dà un'esistenza di 47 anni!

Ma, o Signori! La Cassa attuale di Genova non sorse che nel 1851. Prima di quell'epoca, cravi in Genova non già un istituto di beneficenza coattiva per i marinai mercantili, ma sibbene una vera Cassa degli invalidi, la quale non produsse alcuno dei frutti che avrebbe dovuto produrre, perchè il governo assoluto la manomise distogliendola dalla sua istituzione, dando cioè tutto ai marinai militari e nulla ai marinai mercantili, disgiungendo cioè così ciò che il detto istituto doveva strettamente connettere

Per ciò io credo che ragionando dell'attuale Cassa di risparmio e di beneficenza di Genova non si debba tener conto che del tempo trascorso dal 1852 al giorno d'oggi. Ora io dico: in questo spazio di tempo del quale parliamo, la Cassa di Genova si trovò sempre in condizioni normali e talvolta favorevoli, ma giammai in quei casi i quali potevano far sì che diminuassero i

suoi proventi per la stagnazione del commercio. Di più la sola guerra che ebbe luogo in questo lasso di tempo, quella voglio dire di Crimea, fu grandemente proficua al commercio marittimo delle antiche province. Indipendentemente quindi dalla citata risposta categorica del Direttore di questo Istituto, non si può ragionevolmente argomentare che i risultamenti della Cassa di Genova si riprodurranno nelle altre Casse, quando da un momento all'altro una guerra od un armamento ponno non che compromettere, ma di tutto punto rovinare quelli fra i proposti Istituti che non hanno altri mezzi finanziari che quelli loro assegnati dal progetto di legge.

Dirò di più: Nella Cassa di Genova e il servizio militare era (non più è) computato ai marinai per ottenere pensioni e sussidi sulla Cassa di risparmio, l'erario era tenuto a fare il versamento alla Cassa delle ritenzioni a cui andasse soggetto il marinaio durante il servizio militare da lui prestato » (art. 5 della legge 26 giugno 1851, o art. 25 della legge 20 giugno stesso anno).

Ora, o Signori, di quanto abbiamo potuto comprendere dalle informazioni che ci furono date dal segretario generale della marina, mentre la legge tace assolutamente su questa condizione del marinaio mercantile quando è assegnato al servizio, si disse che il Governo avrebbe provveduto per quelli soli tra i marinai i quali giungerebbero al tempo voluto per la pensione, cioè a dire, quando un marinaio avesse 16 anni di navigazione, e 4 anni di servizio militare, allora per questi 4 anni, per quel tale solo che giungesse al tempo voluto per la pensione, l'erario pubblico interverrebbe per compensare la Cassa.

Ma, o Signori, con questa innovazione di tutto punto è mutata la condizione dell'istituzione, poichè se la Cassa di Genova godeva di giusto diritto di essere riscaldata dal Governo, per il tempo di servizio militare dei marinai, essa ne godeva non solo per quelli che aggiungevano la navigazione voluta per il conseguimento della pensione, ma eziandio per quelli che per morte o per altra causa non raggiungevano questo tempo voluto, e specialmente sopra questi ultimi essa realizzava un beneficio.

La necessità di mantenere questo diritto alle Casse, era siffattamente riconosciuto non solo da quest'ufficio centrale, ma ben anche da quello sulla leva marittima che il Relatore di quest'ultimo ufficio centrale, ora Ministro della marina, fu incaricato d'insistere presso il Governo, perchè il tempo del servizio militare fosse pagato dallo erario alle Casse. Il Governo rispose negativamente: dunque io dico, essendo per questo fatto mutata la condizione dell'istituzione, trovo in esso un nuovo argomento per respingere il progetto di legge.

Presidente. La parola è al Senatore Spada.

Senatore **Spada.** Le obiezioni fatte finora dall'onorevole Senatore Salmour sono tali che io credo possano aver prodotto forte impressione nell'animo dei Senatori, e per attenuarne per quanto io potrò gli effetti, ricor-

derò al Senato che esiste in Ancona, che è il capoluogo della mia provincia, una Cassa di soccorso per i marinai.

Questa data la sua origine dal Governo dell'altro Regno d'Italia; ma poi ritornando il Governo Pontificio, cadde in mani di un Governo che non se ne occupò. È dal 1825 che questa Cassa è stata assoggettata ad una buona amministrazione, poichè la Camera di Commercio d'Ancona, riflettendo quanto fosse nel suo dovere di vegliare alla sua amministrazione, prendendone cura speciale, chiese al Governo ed ottenne di assumere l'amministrazione della medesima. Questa Cassa godeva quel poco che le era rimasto dalle tasse che pagavano i marinai. In quell'epoca devo confessare che morì un signore e ci lasciò un migliaio di scudi nostri, che formano L. 5350, i quali danno una rendita di 260 franchi all'anno. Non è certamente una gran ricchezza. La Camera di Commercio vedendo che per i primi mesi forse non avrebbe potuto raggiungere il suo intento, fissò di prelevare il 5 0/0 sopra una certa tassa di collaggio: piccola tassa che si pagava all'entrata e all'uscita dal porto dei colli di merci. Insomma questa Cassa, dal 1825 che incominciò ad essere bene amministrata, fino ad oggi, ha sempre progredito benissimo senza nessun soccorso del Governo. Infatti io vedo qui nel rendiconto, che nel 1861 questa Cassa ha avuto una rendita di 18,412, ed ha pagato in pensioni 16,405, per cui ne risulta un sopravanzo di circa 2.000 franchi.

È vero che questa Cassa fin ora si chiamò la Cassa d'Ancona, perchè non dovrebbe servire che ai soli marinai del porto d'Ancona, ma faccio riflettere al Senato, che il porto d'Ancona possiede 70 navi d'alto bordo, che fanno lungo corso, o 50 altre che fanno il cabotaggio, e qualche volta fanno anche qualche lungo corso, andando fino in Inghilterra.

Ognuno capisce che il porto d'Ancona non potrebbe dare i marinai sufficienti, per cui veramente questo beneficio si applica in una grande estensione della nostra marina, perchè fra le ciurme dei nostri bastimenti vi sono dei marinai di Rimini, della spiaggia Cesena di Ravenna, insomma in tutto il litorale e credo anche dei napoletani che dalla spiaggia d'Abruzzo vengono a prendere servizio sui nostri bastimenti.

La Cassa d'Ancona che ha funzionato così bene non troverà nessuna difficoltà di estendere questo beneficio agli altri porti dell'Adriatico della 5ª circoscrizione marittima, le cui camere di commercio metteranno una tassa volontaria, come già si fece in Ancona; e questo credo che sia la cosa che dovrebbero anche fare i nostri fratelli delle province meridionali, cioè, che le camere di commercio fossero quelle che si prendessero in mano questa cosa e la spingessero, e si tassasse come siamo tassati in Ancona.

Una piccola tassa basta a fare felice il povero marinaio, il quale fatica fino all'ultimo giorno della vita; quando torna al porto natale vecchio ed infermo qual-

che cosa seguita a guadagnare nella giornata, ed il piccolo soccorso che se gli dà basta a farlo contento.

A me pare che quest'esempio della Cassa d'Ancona distrugga in gran parte le obiezioni che si sono fatte, per cui spero che il Senato vorrà accettare la legge come venne proposta dal Ministero.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto.** Io era perplesso se dovessi o non votare questa legge per riguardo al timore che questa non facesse buon effetto nelle province meridionali.

Ma ben riflettendo, e visto che anche al momento in cui essa sarà attuata, se non potrà fare il beneficio totale, potrà però farne qualche parte, onde perciò non è a temersi che essa sia causa di nocimento e di malcontento in quelle popolazioni, io vengo ad appoggiarla, e vengo ad appoggiarla appunto per l'esperienza che se ne è fatta da noi, esperienza che è stato dimostrato dal relatore dell'ufficio centrale essere luminosissima, perchè anche se per qualche momento non avesse ben funzionato, ciò fu per gli abusi che vi furono introdotti, quando le due Casse militare e mercantile erano miste. Difatti mi ricordo che in quell'epoca si giunse a questo che si diede pensione per la somma eccessiva di quasi 4m. lire all'anno ad una vedova di un Intendente generale di marina.

Allora è certo, che quando su una Cassa limitata si danno di queste grosse somme, ne viene che la Cassa non può andar bene, ma ridotta nei termini in cui è amministrata dai propri interessati e fatto anche qualche miglioramento nell'amministrazione medesima, perchè credo ne sia suscettibile, io sono certo che potrà andar bene; e se è andata bene qui da noi, andrà anche bene altrove malgrado che sul principio possa incontrare qualche difficoltà.

Ma l'oggetto preciso per cui ho domandato la parola non è stato quello di difendere la legge, così ben difesa dal relatore dell'ufficio centrale, ma per pregare il Senato di voler aver in vista quella petizione stata presentata da alcuni capitani marittimi, i quali domandano un aumento di pensione che è giustificato dai forti risparmi ottenuti in questi anni. Egli è naturale infatti che questa Cassa potendo imbandire una più lauta mensa, chiami a maggiormente profittarne quelli che vi hanno contribuito.

Presidente. La parola è al Senatore Linati.

Senatore **Linati.** Io non potrei certamente respingere una legge che ha uno scopo tanto pietoso e tanto provvido come questa; parmi però che l'onorevole Senatore Salmour abbia fatta un'osservazione alla quale l'ufficio centrale ed il Ministero credo non abbiano risposto, ed è la considerazione che questa legge è coattiva, che pone un obbligo perentorio ai marinai di dare una certa retribuzione.

Io chiamerò l'attenzione del Senato e dell'ufficio centrale intorno a questa materia, perchè è cosa grave il venire a ledere la libertà individuale, l'intromettersi negli interessi dei privati.

Egli è vero che questo si fa nel medesimo interesse di coloro che saranno sottoposti a questo aggravio, ma non è men vero ch'è ingiusto per parte del Governo l'imporre obbligazioni di questa fatta.

Gli impiegati dello Stato, di qualunque ordine si siano, pagano una retribuzione per la loro pensione di ritiro, e per quella alle vedove ed ai figli loro; ma questi ricevono dallo Stato il loro assegnamento, e il difetto, al quale sono assoggettati può considerarsi come un onere prestabilito, come uno dei tanti obblighi, nei quali incorrono come impiegati.

Vi sono molte società di mutuo soccorso per gli artigiani, per i maestri, e via dicendo, ma queste sono tutte libere; vi interviene chi vuole; chi la crede di suo interesse offre quel tanto che stima, e ciò che è stabilito dai relativi regolamenti, ma non vi è certamente obbligato per legge; e io temo assai che una beneficenza, la quale è imposta dalla legge, non possa condurre che a quel malcontento, a cui da principio accennava, se non m'inganno, l'onorevole Senatore Vacca. Sottopongo al Senato questi miei riflessi senza per altro opporli alla legge, che io voterò con tutto l'animo.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro

Ministro della Marina. Risponderò all'onorevole Senatore Linati, in cui sorso il timore che questa legge, essendo lesiva della libertà che compete ad ogni cittadino, possa essere male accolta dalle popolazioni a cui beneficio essa è creata.

Io non voglio entrare in teorie sopra il maggior o minor grado di libertà che dev'essere lasciato, ma risponderò coi fatti.

Questa legge esiste in altri paesi, come esiste pure in alcune nostre province, quali la provincia del Genovesato, di Ancona, e di Livorno, ed è ritenuta come un grande beneficio da quelle popolazioni.

Ora è questo stesso beneficio che trattasi di estendere anche alle altre province, che stando ai rapporti pervenuti al Governo, sarà accettato con trasporto e riconoscenza.

D'altronde farò notare all'onorevole Senatore Linati, che i marinai si trovano forse in condizioni diverse degli altri operai; essi sono per così dire più che altri sotto la tutela del Governo, che li richiede fino ad età avanzata pel servizio militare, sorveglianza a tutti i loro passi come se fosse il tutore loro, ciò che non ha luogo per gli altri operai; dunque è anche naturale che sotto questo punto di vista il Governo possa e debba interessarsi in particolar modo per quella classe di cittadini cotanto benemerita, la quale più che le altre, per la sua vita nomade che mena sul mare, ha bisogno dell'opera paterna del Governo.

Ora ripeterò l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Giovanola rispetto al modo singolare con cui la tassa invalidi viene pagata.

Questa tassa non pesa direttamente sul marinaio; essa è pagata dagli armatori, e sebbene il marinaio ne abbia

realmente carico egli non se ne accorge, perchè nello arruolarsi a servizio di un Bastimento patteggia collo armatore il suo salario franco da ogni ritenuta o contribuzione a titolo d'invalidi, la quale è portata a conto delle spese della nave, e così egli acquista diritto ai benefici della Cassa, senza quasi essersi accorto dei pesi sostenuti per conseguire cotali benefici.

Dunque io credo che sotto questo punto di vista debba sparire ogni sorta di dubbio manifestato dal Senatore Linati.

Risponderò ancora qualche parola al Senatore Di Salinour.

Io non entro in gran discussione, o Signori, ma io trovo che nulla vi ha di più eloquente in questo mondo del linguaggio delle cifre. Ora noi abbiamo il rendiconto del 1860, il quale venne stampato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e dal quale ricavo che le retribuzioni mensili ascendono alla somma di L. 166,954, e che le somme impiegate per le pensioni vanno a L. 143,981.

Dunque se quelle mensili retribuzioni bastano per la Cassa di Genova a provvedere al pagamento di tutte le pensioni, io credo che per parità di ragioni basteranno pure nel Circondario di Napoli per provvedere a quei sussidi che la Cassa dovrà dare ai marinai, i quali siano resi inabili a continuare nel loro faticoso mestiere.

È vero, la Cassa di Genova ha redditi maggiori, ma per ciò appunto che è più ricca essa provvede a maggiori bisogni, ma ciò non toglie che anche le altre Casse, che verranno istituite, possano coi proventi ordinari sopperire agli ordinari carichi, specialmente delle pensioni e dei sussidi più urgenti; donde io credo che sia mal fondato il timore che si è manifestato che la Cassa di Napoli e di Sicilia non siano per essere in grado di provvedere ai bisogni; credo anzi che le nuove Casse coi loro proventi annuali avranno sempre più del necessario per far fronte alle esigenze per urgenti che siano di questo servizio.

Per tali motivi spero che il Senato non vorrà essere titubante nell'adozione di questa legge che io stimo assai provvida per le Province meridionali.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. La parola spetterebbe al signor Senatore Farina.....

Senatore Farina. Gli cedo la parola.

Senatore Giovanola. Credo che non avrà difficoltà che io parli per rispondere all'appunto che fece l'onorevole Senatore Linati all'ufficio centrale relativamente al principio di associazione coattiva che vuoi introdurre fra la gente di mare.

Egli diceva che l'ufficio centrale non aveva confutato quella obbiezione. Basta a dimostrarne il contrario il dar lettura delle seguenti linee della relazione:

« Alla massima generale che le associazioni di previdenza e mutuo soccorso non vogliono per legge imporsi credeva potesse farsi una eccezione in riguardo di persone, che dai 21 ai 40 anni della vita loro, e così per un periodo più che doppio dell'ordinario, potendo es-

sere chiamati in forza della leva di mare a contribuire alla difesa dello Stato con servizi per l'indole loro più gravi e pericolosi di quelli che rendono gli individui compresi nella leva di terra, devono ispirare allo Stato maggiore sollecitudine per l'avvenire della vita loro, e per quello delle famiglie che loro appartengono: infine credette che più che l'effetto di impressioni sinistre, o di erronee idee preconcepite avrebbe potuto nei paesi, nei quali vuolsi l'istituzione nuova introdurre, l'esempio dei benefici risultati dell'istituzione medesima in quelli dove essa è già in vigore. »

D'altronde, l'onorevole Senatore Vacca, il quale parlando il primo sollevò qualche dubbio circa la convenienza di questa legge, ha ammesso pure che sarebbe stata opera di buon governo e benefica per questa classe interessante, l'obbligarla per virtù di legge ad una previdenza, che molta parte di marinari non sa ancora apprezzare.

Presidente. Interrogo il Senato se creda di chiudere la discussione generale.

Chi intende chiuderla si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Senatore Farina. Domanderei la parola sulla petizione.

Presidente Ha la parola.

Senatore Farina. L'ufficio centrale ha osservato che l'oggetto di cui si occupa la petizione, ha tratto precisamente alla materia contemplata negli articoli 7 ed 8 che deve formare il soggetto e di un regolamento e di uno statuto speciale da sancirsi con Decreti reali.

In vista di questo l'ufficio centrale ha creduto di emettere il voto che la petizione venisse rinviata al signor Ministro della marina, acciò potesse avervi nella formazione di detto statuto e del regolamento relativo alla Cassa degli invalidi di Genova quel riguardo, che se non tutte, in parte almeno sicuramente meritano le ragioni esposte nella petizione medesima.

Io pregherei il signor Presidente di interrogare il Senato se approva questo rinvio al Ministero della marina.

Senatore Pareto. Era appunto questo un desiderio che volevo esternare, e prendo occasione dal rinvio che farà il Senato di questa petizione al Ministero per raccomandarla al Ministro stesso, il quale vedrà certamente la giustizia dei reclami di quei capitani.

Senatore Sauli. Mi unisco alla preghiera dell'onorevole signor Senatore Pareto, perchè tra le diverse persone più benemerite dello Stato io credo siano i capitani marittimi della marina mercantile.

Presidente. Metterò ai voti il rinvio al Ministero dell'acconciata petizione.

Chi approva il rinvio si alzi.

(Approvato)

Rileggerò ora gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Saranno istituiti cinque Corpi morali sotto la denominazione di Cassa degli invalidi della marina

mercantile, con sede nelle città di Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona. »

(Approvato)

« Art. 2. Questa istituzione ha per iscopo :

a) Di accordare pensioni o sussidi agli individui iscritti nelle matricole della gente di mare, che hanno retribuito alla Cassa, alle loro vedove ed orfani ;

b) Di accordare soccorsi alla gente di mare navigante sotto la bandiera nazionale che si trovi priva di risorse sotto il peso di avvenimenti gravi ed imprevisti.

(Approvato)

Art. 3. Il fondo di ciascuna Cassa si compone :

a) Della retribuzione imposta agli equipaggi dei bastimenti nazionali nella proporzione stabilita nella tabella annessa alla presente legge ;

b) Dei beni provenienti da doni o lasciti, impieghi od acquisti ;

c) dei proventi devoluti alla Cassa in forza di speciali disposizioni di legge.

Senatore Di Salmour. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Salmour. Qui questa legge fu presentata mentre si studiava il progetto di legge sulla leva di mare; e fu evidentemente presentata senza tener conto di una nuova classe di cittadini la quale non figurava per lo passato fra gli iscritti marittimi soggetti alla leva di mare; la classe, voglio dire, dei pescatori. D'altra parte il Senato si ricorda che per la sua iniziativa i barcaiuoli furono eziandio annoverati fra gli iscritti nelle matricole della gente di mare assoggettata alla leva marittima.

Ora se si mantiene la redazione proposta che contempla semplicemente gli equipaggi dei bastimenti nazionali, i pescatori ed i barcaiuoli non sarebbero compresi fra gli interessati alle Casse proposte.

Io domando in conseguenza al signor Ministro se la sua intenzione sia che queste due classi d'iscritti marittimi siano esclusi, ovvero se seguendo l'esempio della Francia egli intenda sottoporli alla ritenenza coattiva.

Senatore Farina, Relatore. A dir vero non si sono compresi nè i pescatori, nè i barcaiuoli, perchè nella legge attualmente vigente non è imposto a queste persone l'onere dell'associazione, ma è invece lasciato alla loro libera volontà.

È vero che allorché l'associazione era lasciata alla libera volontà di questi individui, essi non erano chiamati a far parte della leva marittima; e che essendovi ora chiamati, nasceva il dubbio se si dovesse imporre loro le associazioni in modo obbligatorio.

Militava per un lato il riflesso che questi individui dovevano essere considerati con occhio benigno dalla legge, in quanto che sono chiamati a far parte di quella leva di mare, che è il motivo principale per cui pareva si potesse derogare alla massima generale, la quale non vuole che in un'associazione di beneficenza di mutuo soccorso intervenga la legge. Ma per altra parte l'ufficio centrale rimase molto incerto, e finì per persuadersi di

non rendere l'associazione obbligatoria per i seguenti motivi.

Il provento dei barcaioli, e specialmente quello di alcuni mesi dell'anno, è talmente tenue, e dirò nullo, che imporre loro una retribuzione, sebbene minima, pareva cosa alquanto dura; siccome però secondo la istituzione attualmente vigente nel Genovesato è loro aperto l'adito all'associazione, si è creduto bene di introdurre innovazione, mentre l'obbligo di associarsi e di retribuirvi annualmente una somma, poteva loro riuscire di soverchio aggravio. Onde si credette che non fosse opportuno il farlo.

Un'altra considerazione persuase l'ufficio centrale a nulla innovare, ed è che il sistema economico della famiglia del pescatore è diverso da quello della famiglia del marinaio. Il marinaio sui proventi mensili che guadagna ne lascia, generalmente parlando, una quota alla famiglia. È già dunque in certo modo abituato a subire una ritenenza; l'incertezza e la scarsità, specialmente in alcune stagioni dell'anno dei proventi sui quali può calcolare il pescatore, essendo d'essi esposti a tante eventualità, faceva invece palese che l'imporre loro quest'associazione riusciva una condizione troppo grave.

In vista di tali considerazioni si è detto: se essi vorranno profittare di questa istituzione, sono liberi di farlo; ma se la riguardano come un aggravio, lo Stato non può, nè deve imporre loro alcuna ritenenza, non verificandosi a loro riguardo quella continuità di lucri nelle condizioni, insomma, per poterlo fare.

In conseguenza si è creduto, ripeto, che a loro riguardo non era opportuno di rendere l'associazione obbligatoria, e si sono lasciate le cose nello stato in cui erano prima.

Senatore Di Salmour. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Salmour. Confesso che è la prima volta che sento che i pescatori sono ammessi nella Cassa di Genova. Il regolamento del 1851 ammette, se non erro, l'adesione volontaria alla Cassa di Genova dei costruttori di bastimenti, dei calafati, dei mastri d'ascia, ma non parla dei pescatori; ora il risultato di questa disposizione del citato regolamento fu, che dal 1851 al giorno d'oggi non un calafato, non un mastro d'ascia aderì alla Cassa.

Si dice che i proposti istituti hanno la loro ragione di essere nella considerazione che il marinaio è astretto dai 21 ai 40 anni al servizio militare: perchè quindi volerne escludere i pescatori ed i barcaioli, i quali sono nello stesso modo astretti al servizio militare o assimilati dalla legge ai marinai? Volete oggi fare due pesi, due misure? Assoggettare gli uni alla retribuzione coattiva e lasciare facoltativo agli altri questa retribuzione medesima?

O Signori, io non posso entrare in questo avviso. Giustizia per tutti. Tutti gli iscritti alla leva marit-

tima devono essere soggetti alla ritenenza, ovvero nessuno.

Dunque io credo che nello stesso modo che in Francia i pescatori, che non sono certo più ricchi dei nostri, sono assoggettati alla tassa, anche da noi i pescatori come tutti gli iscritti nella leva di mare, debbono godere del beneficio della Cassa.

Io credo ancora, poichè sono nell'argomento e nello stesso articolo, che sarebbe forse preferibile lo adottare il sistema francese, anzichè lo stabilire per legge una tariffa delle retribuzioni mensili dovute dai marinai, cioè a dire fissare in modo più semplice e più uniforme dette ritenenze di due centesimi per lira sullo stipendio che percevano gli iscritti marittimi.

In questo modo la tassa è sempre eguale ed uniforme; in questo modo difettando di dati certi sul servizio degli iscritti marittimi delle varie parti d'Italia, si colpirebbero questi iscritti in eguale e più acconcio modo.

Ministro della Marina. Credo che le ultime osservazioni fatte dall'onorevole preopinante troveranno la loro sede quando si tratterà dell'art. 19, epperò mi riservo di rispondere quando verrà in discussione quell'articolo. Relativamente poi alle osservazioni che faceva circa all'ommissione di obbligare i barcaioli ed i pescatori a contribuire alla Cassa degli invalidi per fruirne quindi i benefici, io farò osservare che, come io accennava poco fa, il vantaggio di questa legge si è che il marinaio non si accorge di pagare questo tributo, anche allorchè gli viene per ciò fatta dal capitano una ritenenza sopra il suo salario.

Or mentre la percezione di questo tributo si può fare in modo regolare e facile pel marinaio, non so per verità come si potrebbe tratto tratto costringere un barcaiolo a pagare le mesate di questo tributo stabilito dalla legge; certo è che s'incontrerebbero difficoltà materiali, e che potrebbero far prendere alla legge un carattere odioso e vessatorio.

Per ciò dunque ritengo sia molto più conveniente lasciare libertà a questi individui anzichè costringerli alla tassa fissa come per gli altri marinai.

E qui mi giova ripetere un'osservazione già fatta, cioè che vi è grande diversità fra i marinai ed i barcaioli e pescatori che vanno a pescare lungo la costa, e poco dopo rientrano nella propria casa.

Questi individui riportano alla propria casa il prodotto del loro lavoro; talchè se per essi è possibile un'economia, ben la possono fare in seno alla famiglia, mentre lo stesso non può dirsi del marinaio il quale navigando in regioni lontane, in mille guise è tratto alla prodigalità, talchè riesce per lui e per la sua famiglia di un gran bene questa istituzione della Cassa per gli invalidi che, mediante una lieve imposizione, lo costringe in certo modo a fare qualche economia e provvedere ai bisogni della vecchiezza.

La posizione adunque del marinaio e del pescatore è completamente diversa, e per questi motivi io credo

che sia giustificata la diversa maniera di trattamento che si fa degli uni e degli altri: ai primi dei quali è obbligatorio il contributo alla Cassa, ed è agli altri solamente facoltativo.

Starà poi ai regolamenti di determinare in quale proporzione gli individui contribuenti alla Cassa dovranno essere messi a parte dei benefici della medesima.

Senatore Di Salmour. Domando la parola.

Presidente. Essendo la terza volta, debbo domandare al Senato...

Voci. Parli. Parli.

Senatore Di Salmour. È per la terza volta che si dice in Senato senza che nessuno lo rilevi, che il marinaio non paga questa tassa, o non la sente perchè la paga il capitano; ma, o Signori, se il marinaio ha, a mo' di esempio, 60 franchi di stipendio mensile per il suo ingaggio al prezzo corrente, è evidente che egli avrebbe un ingaggio maggiore qualora la tassa in questione non gravitasse sopra di lui.

Ora, o Signori, volendo ammettere anche questa, secondo me, falsa opinione, essa non prova nulla per i marinai delle province meridionali, ove questa tassa non esiste e dove converrà imporla. Giungendo nuova questa tassa in quelle province non è probabile che i capitani o patroni si contentino di pagarla, e di non farsela risarcire dai marinai.

In quanto poi alla proposta subordinata all'accettazione del Ministro e da me fatta io credo che essa era perfettamente a suo luogo; perchè quell'articolo dice: « Nella proporzione (art. 3) stabilita nella tabella annessa alla legge presente. » Se la proposta fosse accettata ne conseguirebbe la soppressione della tabella di cui si fa appunto parola in quest'articolo. Egli è in conseguenza che io crederei necessario un emendamento.

Prima però interpellò il Ministro per sapere se accetterebbe questa modificazione, se entra nelle mie viste.

Ministro della Marina. Io non potrei accettare l'emendamento del Senatore Salmour, del quale non entrerei a discutere il suo valore, ma semplicemente lo respingo perchè ora abbiamo già dati precisi sopra le rendite, sopra i proventi delle Casse medesime, così che sappiamo a che cosa attenerci, avendo già l'esempio della Cassa degli invalidi di Genova.

Ora se ammettiamo una tassa di un tanto per cento, prima non sapremo, così su due piedi, determinare questa tassa, perchè non abbiamo dati sufficienti, e poi non si saprebbe prevedere i proventi a cui essa darebbe luogo.

Ora siccome si vuole avere un'istituzione la quale fin dai suoi primordi abbia vigore, è meglio attenersi a ciò che è sicuro, anzichè ad un sistema che sarà forse migliore, ma che certamente è ancor troppo incognito perchè si possa attuare senza farne prima un esame ben profondo.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Mi hanno mosso molto le osservazioni del Relatore dell'ufficio centrale circa il non ammettere coattivamente alla Cassa invalidi i pescatori ed i barcaiuoli, ma mi nasce una difficoltà.

I barcaiuoli sono ammessi a far parte della leva, sono per qualche tempo tenuti a bordo dei bastimenti da guerra. Mi è parso che si dicesse nella discussione, che pel tempo in cui ogni marinaio è passato a bordo di un legno regio cui il Governo paga....

Diversi membri dell'ufficio centrale. No. No. Non è così. Il Governo non paga.

Senatore Pareto. Allora cade ogni difficoltà, perchè in tal caso il Governo non avrebbe saputo come regolarsi fra gli uni e gli altri marinai a bordo dei legni regi; per quelli che erano marinai avrebbe da pagare la ritenuta, mentre invece non pagherebbe per quelli che erano barcaiuoli o pescatori prima di essere compresi nella gente di bordo dei vascelli regi.

Dicendosi che il Governo non paga, è rimossa ogni difficoltà, ed io ritiro la mia osservazione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Realmente l'ufficio centrale aveva fatto istanza presso il Ministero per questo motivo, ma il compianto Ministro che reggeva allora la Marina disse di non volerne sapere, così che l'ufficio desistè.

La determinazione della gente, che è ammessa a contribuire volontariamente anche ora, è stata presa in forza del Regolamento del 1851, Regolamento che sarà a un di presso conforme, *variatis variandis* a quello che si farà in forza dell'art. 8 della legge, così nulla osterebbe che s'introduca pure l'associazione volontaria di queste persone che per legge non sarebbero comprese.

Conseguentemente credo, che questo incidente non possa formare ostacolo all'adozione dell'articolo di legge in questione.

Presidente. Non essendovi proposta formale di variazione all'art. 3, io lo pongo ai voti.

(Approvato)

« Art. 4. La prima di queste Casse spande i suoi effetti sul territorio marittimo che si stende dalla frontiera francese alla Magra, dell'isola di Sardegna, ed altre adiacenti.

« La seconda su quello dalla Magra a Terracina e delle isole dell'Arcipelago toscano;

« La terza da Terracina al Capo di Santa Maria di Leuca;

« La quarta sul litorale dell'isola di Sicilia ed altre adiacenti;

« La quinta sul litorale Adriatico fino al Capo S. Maria di Leuca. »

A quest'articolo l'ufficio centrale propone un emendamento in principio; vale a dire d'incominciare l'articolo con queste parole:

« Queste Casse estendono i loro effetti sul territorio marittimo dello Stato secondo le ripartizioni seguenti:

« La prima del territorio marittimo che si stende dalla frontiera francese alla Magra, all'isola di Sardegna ed altre adiacenze. »

Il resto come nel progetto ministeriale.

Ministro della Marina. Io non ho difficoltà ad adottare l'emendamento proposto dall'ufficio centrale, faccio soltanto osservare al Senato che siccome preme che questa legge vada in vigore, ogni emendamento le è dannoso, perocchè lo rimanda ad epoca remota.

Senatore Farina, Relatore. Veramente l'ufficio centrale, quantunque trovasse un motivo abbastanza grave per far luogo alla proposta variazione, forse sarebbe passato oltre, se nella legge non ci fosse stato l'art. 15, il quale assolutamente non si può ammettere, perchè implica, a mio avviso, una questione costituzionale, dunque dovendosi rimandare il progetto per quel mal-angurato art. 15, si è creduto opportuno di introdurre la accennata variazione.

Il motivo della medesima è manifesto: l'art. 4 è concepito in questi termini:

« La prima di queste tasse spande i suoi effetti sul territorio marittimo che si stende dalla frontiera francese alla Magra, dell'isola di Sardegna ed altre adiacenze. »

Il Senato sente che questa indicazione è un po' lata, e che quindi era conveniente si dicesse semplicemente che estendeva il suo effetto sul territorio marittimo dello Stato che si estende fra questi due limiti estremi.

Non occorre di sviluppare l'idea perchè salta agli occhi da per sè; conseguentemente spero che il Senato vorrà farvi ragione.

Del resto se il Senato crede che si debba tener in sospeso la votazione di questo articolo, sin visto l'esito della votazione dell'art. 15, l'ufficio centrale non fa difficoltà.

Presidente. Se non vi è osservazione in contrario, s'intenderà sospesa la votazione dell'art. 4., sino dopo l'art. 15.

« Art. 5. Le rendite delle Casse per gl'invalidi saranno riscosse coi privilegi fiscali, tranne quelle derivanti da censi, mutui ed altre simili fonti. »

(Approvato)

« Art. 6. Gli esattori delle contribuzioni potranno essere incaricati delle riscossioni per conto delle Casse degli invalidi. »

Qui vi è un emendamento dell'ufficio centrale.

« Art. 6. Potranno essere incaricati della riscossione per conto delle casse degli invalidi, all'interno gli esattori delle tasse marittime, ed all'estero gli ufficiali consolari dello Stato. »

Senatore Farina, Relatore. Anche questo articolo si può sospendere per lo stesso motivo.

Presidente. Sospenderò l'art. 6 sin dopo visto l'esito sull'art. 15.

« Art. 7. Con apposito regolamento approvato per Decreto reale sarà provveduto:

« a) Alla organizzazione di Consigli elettivi a cui sia affidata l'amministrazione di queste Casse;

« b) Al modo e forma di amministrazione e di contabilità. »

(Approvato)

« Art. 8. Le condizioni necessarie al conseguimento delle pensioni e dei sussidi, le quote e le norme della concessione saranno determinate proporzionalmente alle risorse di ciascuna cassa, con uno speciale statuto compilato dai Consigli elettivi e sancito da un Regio Decreto. »

(Approvato)

« Art. 9. I consoli generali dei circondari marittimi ove hanno sede le Casse, saranno presidenti dei Consigli d'amministrazione con voto deliberativo. »

Ministro della Marina. Se si viene a variare altri articoli, sarebbe necessario anche qui di togliere la parola *generali*.

Senatore Farina, Relatore. È una dimenticanza dell'ufficio centrale.

Presidente. Rimane dunque inteso che la soppressione di questa parola si sospende sin dopo l'esito dell'art. 15.

Metto ai voti l'art. 9.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato)

« Art. 10. Le Casse degli invalidi sono poste sotto la sorveglianza della superiore autorità amministrativa del luogo in cui hanno sede. »

(Approvato).

« Art. 11. Sono approvati dall'autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le casse:

« a) I bilanci presuntivi ed i conti consuntivi;

« b) I contratti d'acquisto o di alienazione d'immobili e l'accettazione o rifiuto di doni e lasciti;

« c) Le deliberazioni per cui si accordano pensioni o sussidi, ed in generale tutte quelle che interessano il patrimonio della Cassa, e che non concernono l'esecuzione dei bilanci o di altre deliberazioni regolarmente approvate. »

(Approvato).

« Art. 12. L'autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le Casse prima di approvare il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo dovrà comunicarli al Ministro della marina, il quale, ove abbia osservazioni da fare intorno ai medesimi, le porterà a conoscenza della autorità medesima nel termine di quindici giorni. »

(Approvato).

« Art. 13. L'approvazione, di cui all'articolo precedente, risulta dal visto apposto al verbale dall'autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le Casse. »

« Il rifiuto di approvazione dovrà essere motivato. »

(Approvato).

« Art. 14. Contro le decisioni dell'autorità superiore

l'amministrazione della Cassa potrà ricorrere al Re, che provvederà, previo parere del Consiglio di Stato. »

(Approvato).

« Art. 15. Coloro che si sentono gravati dalle decisioni dei Consigli potranno appellare all'autorità superiore amministrativa; dalle decisioni della quale è pure ammesso il ricorso al Re che provvederà, udito il parere del Consiglio di Stato. »

Su quest'articolo, da cui dipendono le riserve precedentemente fatte, la parola è al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Se non fosse così minuta la stampa della relazione, mi riferirei alle ragioni che ho esposte in essa per dimostrare l'irregolarità, e, se dovessi proprio dire quello che penso, la incostituzionalità della disposizione contenuta in quest'articolo.

Le controversie che ha la Cassa, riguardano per la massima parte le operazioni, le contrattazioni da essa fatte, i mutui, le sovvenzioni, ecc.

Tutte queste contrattazioni, come vede il Senato, rientrano puramente e semplicemente nelle contrattazioni generali, che non vi è ragione al mondo di sottrarre alla cognizione dei tribunali. Venire, invece della giurisdizione dei tribunali, a stabilire una giurisdizione del capo supremo dello Stato, il quale debba decidere per decreto reale, (dietro sicuramente un autorevole parere) ma che non ha l'aspetto di una decisione resa in contraddittorio delle parti, di una sentenza di tribunale, a me pare cosa che urti un po' col sistema generale della legislazione costituzionale, e in certo modo direi, leda i diritti del potere giudiziario. Questi sono i motivi che soffermarono l'attenzione dell'ufficio centrale e gli fecero credere di non poter adottare questa disposizione.

L'art. 15 del resto, sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato, è concepito in questi termini.....

Convien premettere che nè nell'antico progetto del Ministero, nè negli emendamenti proposti dalla Commissione della Camera Elettiva, si trova questa disposizione. Fu un emendamento improvvisato durante la discussione e che a me pare manchi di giustizia. Del resto il Senato vedrà.

I termini, come dissi, dell'art. 15 sono i seguenti:

« Coloro che si sentono gravati dalle decisioni dei Consigli potranno appellare all'autorità superiore amministrativa.... »

Questa frase è generica. Qualunque decisione del Consiglio, qualunque persona risguardi, qualunque parte di amministrazione sia interna, sia esterna, si fa da un corpo amministrato per deliberazioni del Consiglio.

Qui si dice in termini assoluti, che coloro che si sentono gravati dalle decisioni dei Consigli, potranno appellare all'autorità superiore amministrativa, dalle decisioni della quale è pure ammesso ricorso al Re il quale provvederà udito il parere del Consiglio di Stato. Prima di tutto le disposizioni dell'articolo precedente sono veramente amministrative, ma le disposizioni di

questo che venne aggiunto, perchè il precedente fu creduto insufficiente, evidentemente sono più generiche, e si riferiscono a condizioni generali, che io non saprei ammettere, e che a mio credere devono ricadere sotto le decisioni di un tribunale, sia pure se si vuole, un tribunale del contenzioso amministrativo; ma quando si tratta di questioni di tuo e di mio, queste devono essere portate alle decisioni di un tribunale competente.

Se noi facciamo addirittura intervenire un decreto reale io non credo, che dopo il decreto reale nessun tribunale si attenterà di cambiare le disposizioni date; ne verrà per conseguenza, che gli interessati si troveranno precluso l'adito a quella giurisdizione, che mi pare riservata dalle disposizioni dello Statuto.

Del resto l'ufficio centrale non credette di risolvere queste obiezioni da sé. ne parlò anche con qualcuno dei distinti giureconsulti che siedono in questa Camera, ai quali pure queste disposizioni fecero cattiva impressione, per cui concorsero nell'intenzione che si dovesse cambiare, alcuni opinando per la soppressione dell'articolo, altri invece per modificazioni; per il che l'ufficio centrale non farebbe difficoltà ad accettare disposizioni che accennassero più particolarmente a che si vengano a restringere le provvidenze ai soli atti amministrativi.

Veramente io credo, che trattandosi di atti amministrativi, sia già sufficientemente provvisto colle disposizioni dell'art. 14, ma ad ogni modo, se si vorrà fare un'aggiunta, si potrà, ma io credo, che l'articolo come è redatto attualmente non possa passare, e induca per lo meno un gravissimo dubbio sulla portata del medesimo, che è bene nella legge dichiarare.....

Del resto se veramente questa modificazione impedisse alla legge di poter esser messa in esecuzione per il primo dell'anno venturo, sarebbe questa una grande considerazione; ma anche facendo questa modificazione, credo, che per il primo dell'anno venturo si potrà avere la legge egualmente; quindi anche sotto questo riguardo si potrebbe venire alla soppressione proposta.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**. Cedo la parola al Senatore Giovanola, e me la riservo dopo lui.

Senatore **Giovanola**. Mi rincresco in questa parte di non poter essere d'accordo coll'onorevole Relatore dell'ufficio centrale. Suppongo che le vicissitudini subite dal nostro ufficio in conseguenza dell'aver dovuto cambiare due volte il Relatore, e la malattia dello stesso onorevole Senatore Farina, gli abbiano impedito di ritenere esattamente l'intenzione che ebbe l'ufficio centrale nel proporre la soppressione di quest'articolo.

Io non ho mai pensato, nè udito dire che si volesse attribuirgli la forza di una deroga alla legge civile, al diritto comune negli affari puramente d'ordine privato. Il concetto dell'articolo fu anche ritenuto dall'ufficio

centrale come semplicemente di ordine amministrativo. Esso ha osservato che fra gli atti amministrativi del Consiglio della Cassa, uno de' più importanti e dei più soggetti a contestazione è quello della liquidazione delle pensioni; si è detto: consentiremo voi che un individuo il quale si lagna che gli è stata attribuita una pensione minore di quella alla quale suppone di avere diritto non possa adire i tribunali, mentre ha contribuito una parte del frutto de' suoi sudori per avere questa pensione, mentre egli è un vero e legittimo creditore della Cassa?

Pare che la legge non consentendo all'associato l'azione civile per la liquidazione del suo credito voglia toglierli il mezzo di far valere le sue ragioni.

Per questi motivi, l'ufficio centrale, udito anche il parere di egregi giureconsulti ha creduto che non si dovesse chiudere l'adito alla discussione in via giuridica di quelle contestazioni che potessero sorgere in dipendenza della liquidazione della pensione.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Io desidererei di conoscere anzitutto, se il signor Ministro della Marina consente alla soppressione dell'articolo 15, perchè intenderei di ragionare in particolar modo sopra la conseguenza di tale soppressione.

Ministro della Marina. Io credo che l'onorevole Senatore Farina e l'ufficio centrale hanno dato a quest'articolo un'estensione molto più ampia di quella che ha realmente. Quest'articolo si riferisce principalmente ai reclami che quelli che sono ammessi o che aspirano alla pensione possono muovere contro la determinazione di conferimento o di diniego della pensione medesima. Inserendo nella legge questo articolo si è ragionato in questo modo nell'interesse stesso degli individui che sono chiamati a godere della pensione: volete che costoro abbiano ricorso ai tribunali? Ma allora entrano in ispesa considerevoli, la Cassa dal suo canto fa pure delle spese, e tutto questo a detrimento di quegli individui stessi che si vuole beneficare. Ora per evitare quest'inconveniente si è redatto l'articolo nel senso che tutte quelle questioni cui può dar luogo il conferimento delle pensioni siano deferite all'autorità amministrativa, la quale in questo modo renderà quella giustizia che altrimenti si dovrebbe ripetere dai tribunali, ma in modo più spedito e con una spesa molto minore, anzi senza spesa di sorta alcuna. Dunque il motivo dell'introduzione di quest'articolo è tutto nell'interesse di quelli che debbono essere sussidiati dalla Cassa.

Io non voglio discutere sulla questione di diritto; ma ricorderò tuttavia a questo riguardo, che *summum jus, summa injuria*.

Egli è evidente che se noi costringiamo i poveri marinai a prendere la via dei tribunali per far valere i loro diritti, allora li mettiamo quasi nell'impossibilità di spingere i loro reclami.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Ministro della Marina. Mentre la via ammini-

strativa, a parte anche la minor spesa, è sempre più spedita. Questo è il motivo per cui fu introdotto l'articolo.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore Vigliani. Se all'articolo 15 di cui l'ufficio centrale propone la soppressione si dovesse attribuire quella larga significazione che il medesimo ufficio ha creduto di scorgervi, io non esiterei di associarmi ad esso nel proporre la soppressione poichè esso conterrebbe di certo una grave lesione del potere giudiziario, ed introdurrebbe il potere esecutivo nel campo dell'autorità dei tribunali; ma io non mi dissimulo che comunque l'estensione delle parole onde quell'articolo è concepito, possa per avventura condurre a darvi quella larga interpretazione che l'ufficio centrale vi avrebbe ravvisato, però dopo le spiegazioni che abbiamo intese dall'onorevole Ministro della Marina, quell'interpretazione troverebbe sicuramente gravissimo, per non dire insuperabile, ostacolo nelle autorità che fossero chiamate ad applicare l'articolo di cui si tratta.

Quando la spiegazione data dall'onorevole signor Ministro della Marina venga dalla discussione che ha luogo nel seno del Senato confermata, allora quest'argomento d'interpretazione acquisterebbe forza maggiore, ed io ripeto che non sarebbero più da temersi quegli inconvenienti al certo gravi, a cui l'ufficio centrale colla sua proposta intese di riparare.

Quindi io non crederei di dare appoggio alla soppressione precisamente perchè la mia coscienza abbastanza riposa sulla spiegazione che ho intesa, e che credo di veder confermata dalla discussione.

Dirò unicamente che mi parvo che il relatore dell'ufficio centrale alquanto esagerasse le attribuzioni dei Consigli d'amministrazione quando supponeva che essi potessero essere chiamati a giudicare della validità, per esempio, dei contratti che interessano la Cassa degli invalidi della marina mercantile. Certamente il signor relatore dell'ufficio centrale....

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola.

Senatore Vigliani...... quando riflette seriamente sopra questa sua proposizione che probabilmente gli è sfuggita nel calore della discussione, si renderà di leggeri persuaso che ove sorgesse una questione relativa ad un contratto stipulato colla Cassa degli invalidi, mai non potrebbe la Cassa, che è parte, erigersi a giudice.

La Cassa potrebbe prendere una deliberazione nel suo interesse circa al modo di difendere i proprii interessi, ma non mai potrebbe coll'autorità sua risolvere la questione.

Dirò lo stesso su d'un lascito che fosse fatto alla Cassa. Quando questo lascito desse luogo ad una questione circa la sua validità, avverrebbe egualmente che la Cassa, ossia il suo Consiglio elettivo, potrebbe prendere deliberazioni per la tutela del proprio interesse, ma non potrebbe mai farsi a sciogliere la questione legale, a cui il lascito avesse dato luogo.

Ilavvi un solo oggetto il quale cade propriamente nell'ispezione del Consiglio elettivo e sul quale importa di ben determinare l'efficacia dell'articolo 15. Questo oggetto, che sarà il più frequente, di cui dovrassi occupare il Consiglio elettivo, è la fissazione delle pensioni e dei sussidii ai marinai invalidi.

Quando insorga questione circa alla misura di queste pensioni e di questi sussidii; quando qualcuno si lagni che non gli sia stato assegnato quel tanto, che a termini dei regolamenti, e dello statuto da farsi, gli apparterebbe, chi ne sarà il giudice?

Secondo l'articolo 15, si potrebbe dire che siffatte questioni dovrebbero correre questa via; essere giudicate dapprima dal consiglio elettivo; quindi recate all'approvazione dell'autorità superiore amministrativa locale, a cui l'articolo 11 riserva di approvare le d liberazioni che riguardano precisamente le pensioni ed i sussidii, ed infine da queste decisioni dei consigli elettivi, approvate dalla superiore autorità amministrativa locale, si darebbe il ricorso al Re, ossia al Governo, che pronuncierebbe sentito il Consiglio di Stato.

Per verità codesta forma di procedura, io non la crederei la più consentanea ai principii che regular dovrebbero la competenza in questa materia. Io invocherò anzi tutto l'esempio di altra materia affatto analoga e che non trovasi regolata allo stesso modo, cioè la materia delle pensioni assegnate dallo Stato.

Vi fu un tempo viva questione sul punto, se i provvedimenti, che riguardano queste pensioni, potessero cadere nel dominio dell'autorità giudiziaria, oppure dovessero interamente dipendere da provvedimenti governativi.

Allorchè le pensioni erano un favore di Governo, non un diritto degli impiegati che avevano onoratamente servito lo Stato, non vi aveva punto di dubbio che il concedere o negare la pensione, o fissarne la misura, dipendeva solo dal Governo; ma dopochè venne riconosciuto negli ufficiali dello Stato il diritto alla pensione, mediante l'adempimento delle condizioni che la legge stabilisce, allora si dovette ricercare come si poteva provvedere al caso, in cui questo diritto fosse disconosciuto e leso.

La questione fu trovata assai grave e si eccitarono molte dubbiezze sia sul punto, se l'autorità giudiziaria se ne dovesse immischiare, sia sulla determinazione dell'autorità, a cui la questione appartenesse, e solo recentemente essa venne risolta dalla Legge sul Consiglio di Stato, la quale ha stabilito che questi ricicliami siano recati alla sezione del Consiglio di Stato, pel contenzioso amministrativo, e da essa giudicati definitivamente in prima ed ultima istanza.

Questa forma di procedura sarebbe sicuramente più rassicurante, ove fosse applicata anche alle pensioni derivanti dalla Cassa degli invalidi della marina mercantile; imperocchè come il Senato comprende, in questa maniera di procedura, ha luogo una discussione tra le parti, mentre nella forma che è stabilita dall'articolo 15

del progetto non potrebbe aver luogo che la presentazione di memorie della parte reclamante al Governo.

Ad ogni modo io non disconosco che havvi stretta analogia tra le dette forme, e che entrambe offrono sufficiente guarentigia; osservo però che, quando non derivasse troppo grave incaglio da una modificazione di questa parte della legge io amerei meglio di applicare alle questioni che riguardano le pensioni ed i sussidii dei marinai invalidi, quelle stesse norme di competenza e di procedura che sono stabilite per le pensioni dovute dallo Stat.; nè mi si opponga che qui non si tratta di un debito dello Stato, ma di un ente morale, qual è la Cassa degli invalidi, perchè verissimo a mio credere in materia molto analoga ed affine.

Questa Cassa è posta sotto la tutela, sotto la sorveglianza dello Stato, è retta con regolamenti sanciti dalla pubblica autorità, ed ha uno scopo di pubblico interesse, tal che quando venissero meno i suoi fondi, lo Stato sarebbe in condizione di doverla sovvenire.

Quindi non si può disconoscere che essa si eleva o no al disopra di una istituzione meramente privata, dove la si consideri nella sua generale maniera di agire e di provvedere.

Tuttavia io non vedrei in questo mio riflesso una ragione sufficiente per provocare un rinvio di questa legge all'altro ramo del Parlamento, per sottoporla ad una nuova discussione, mentre mi pare che non possa derivare grave inconveniente da ciò che invece di sottoporre le questioni sulle pensioni e sui sussidii alla azione del Consiglio di Stato pel Contenzioso-amministrativo, siano sottoposte al parere delle sezioni amministrative del Consiglio di Stato, tanto più che in alcuni casi riunendosi le sezioni si verrebbe pure ad avere il parere di quella sezione che si occupa ordinariamente della materia delle pensioni sullo Stato.

Quindi, dove il Senato mantenga l'art. 15, come quello che puossi ritenere innocuo, io rinunzierei al pensiero di proporre la surrogazione di un altro articolo che ravviserei necessario nel caso della proposta soppressione; che se il Senato credesse coll'ufficio centrale che convenga sopprimere tale articolo, in questo caso mi riserverei di fare una proposta per riempire una lacuna, che, a mio giudizio, vi avrebbe per ciò appunto che riguarda la soluzione delle questioni relative alle pensioni ed ai sussidii.

Prendendo adunque questa riserva, starò attendendo il giudizio del Senato sulla proposta dell'ufficio centrale.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole proponente, io mi sembrare forse superfluo che io venga ancora ad opporli; ma non posso rimanere sotto una specie di accusa che il proponente ha lanciato all'ufficio centrale, cioè che egli supponesse che il Consiglio amministrativo pronunciasse in certo modo *pro Tribunali*.

L'ufficio centrale si è preoccupato di tutte le deli-

berazioni le quali dalla nuda lettera della legge sono contemplate; ha perciò osservato che, se una parte di questa è relativa alle pensioni, un'altra parte all'amministrazione dei fondi, non vi è però un carattere distinto fra le deliberazioni della Cassa dell'amministrazione relativamente ad un oggetto piuttosto che ad un altro.

Del resto prescindiamo pure da questa questione, sia pure che le parole, come stanno, non siano convenienti all'assegnazione, alla fissazione delle pensioni, io accetto volentieri le osservazioni fatte dall'onorevole precipitante.

Ma quello solo che non saprei accettare si è che in una questione di *law* e di *right* dipendentemente da diritti di società (perchè in sostanza è società sia coattiva o no) si venga a escludere, come parrebbe dalla lettura dell'articolo qual è attualmente concepito, la pronunzia di un tribunale (però importa che questo sia il Tribunale del Contenzioso-amministrativo); e per questo io credevo che si dovesse sopprimere l'articolo.

Nel dire di sopprimere l'articolo, nè io, nè l'Ufficio non abbiamo avuto intenzione di dire che non vi si possa sostituire un articolo più ragionevole. Se il Senatore Vigliani lo vuole formulare, in modo che sia sempre aperto l'adito alle parti interessate da poter provocare una decisione dai tribunali, sicuramente non mi oppongo. Ciò che ripugnava a me ed all'ufficio centrale, era che vi fosse un argomento pel quale si tratta di diritti acquisiti ad una persona, nel quale non fosse lecito a questa l'adire nessun tribunale dello Stato, giacchè stando alla lettera dell'articolo, ne sarebbe venuta la decisione per decreto del Re, senza che più si potesse far luogo, dopo una decisione tale, ad adire i tribunali.

Se si vuol dire, come osserva l'onorevole Senatore Vigliani, che si provvederà mediante decisione della Sezione del contenzioso-amministrativo del Consiglio di Stato, l'Ufficio non fa difficoltà.

Senatore **De-Monte**. Domando la parola.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Senatore **Vigliani**. Poichè vedo il Senato disposto a passare ai voti, non insisto.

Ministro della Marina. Se il Senato desidera di andare ai voti, io rinunzio alla parola.

Senatore **De-Monte**. Desidererei di parlare.

Presidente. Il Senatore De-Monte ha facoltà di parlare.

Senatore **De-Monte**. Le spiegazioni date dall'onorevole signor Ministro della Marina e quelle aggiunte dall'onorevole Senatore Vigliani hanno portata la questione a molto più ristrette proporzioni di quelle che erano annunziate sul bel principio.

Ma secondo me non può dirsi tutta la questione, come alcuni vorrebbero, risolta. Io ammetto in tutta la loro estensione le spiegazioni date dal signor Ministro, perciocchè ritengo che effettivamente l'articolo quindicesimo il quale fa seguito all'articolo quattordicesimo, parli dei bilanci e dei richiami sui medesimi; e se ciò rite-

neva *a priori*, lo ritengo tanto più dopo le sue spiegazioni.

Ritengo eziandio ciò che ci ha annunziato il signor Senatore Vigliani, vale a dire, che in fatto di pensioni vi ha legge la quale attribuisce ad una sezione del Consiglio di Stato di giudicare in ultima istanza della loro convenienza, attribuzione ed estensione; ma sia il Consiglio di Stato nella sua interezza, sia una sezione di esso Consiglio che ne giudichi, bisognerà sempre riformare l'articolo in discorso.

Ed invero secondo la lettera chiarissima dell'articolo, avverso la deliberazione dell'autorità superiore amministrativa, sarebbe ammesso il ricorso al Re che provvederebbe udito il parere del Consiglio di Stato.

Ora mi pare che vi sia una distanza incommensurabile fra le opinioni che emetteva l'onorevole Senatore Vigliani e la direzione dell'articolo; imperocchè il Re non può nè deve decidere dell'interesse qualunque dei privati.

Il Re è in un'atmosfera troppo superiore per abbassarsi a contestazioni che in qualunque modo sia direttamente, sia indirettamente si riferiscono all'interesse speciale de' privati.

Conseguentemente sarà bene che una sezione del Consiglio di Stato sovranamente giudichi di queste cause, ma il Re non mai, perchè è finito il tempo in cui il Re decidevano degli interessi dei cittadini, nè il progresso dei tempi nostri più consente che le attribuzioni che per avventura dovevano essere date per regola invariabile ai tribunali, siano esercitate dalla potestà eminentemente governativa. Se però vi ha la legge dalla quale sia stabilito che in materia di pensioni, come assicurava l'onorevole Senatore Vigliani, abbia a giudicare in ultima analisi la competente sezione del Consiglio di Stato, ne giudichi pure tale sezione, e si riformi corrispondentemente l'articolo: ma se lo stesso rimanesse com'è stato compilato, sarebbe giudice il Re, il che è affatto incostituzionale, non già la Sezione del Consiglio di Stato. Nè vale il dire che il Re s'immedesimi col Consiglio di Stato; no, o Signori, imperocchè giusta l'articolo è il Re che udito il parere del Consiglio di Stato giudicherebbe, non già il Consiglio di Stato: e sono due cose affatto distinte: un voto deliberativo o un voto meramente consultivo.

Ed ecco perchè anche ridotta la proposizione a quei termini che sono immensamente meno estesi di quelli che prima erano annunziati, la questione rimane nel suo vero valore; imperocchè non è il Re che deve decidere in queste cose, ma deve tutto al più decidere la Sezione del contenzioso del Consiglio di Stato.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Io credo che l'onorevole Senatore De-Monte abbia dato troppa estensione ed importanza a questo articolo di legge.

Come ebbi l'onore di esporre, lo scopo di questo ar-

ticolo è di rendere più semplici e meno costose le contestazioni che possono succedere tra la Cassa degli invalidi e gli individui chiamati a goderne i benefici. Tutti hanno riconosciuto che non converrebbe che fossero portate nanti i tribunali ordinari poichè la soluzione sarebbe assai più lunga e costosa sia per gli individui sia per la cassa degli invalidi.

Riguardo poi all'idea emessa dall'onorevole sig. Senatore Vigliani di deferire queste questioni al Consiglio di Stato, sezione del contenzioso, osservo che se ciò forse sarebbe più regolare, vi occorrono però molte formalità mentre è urgente per gli individui implicati in tali controversie che le decisioni sieno rapide.

Ora, ben sa l'onorevole Senatore De Monte, che del giudizio emesso dal Re è il Ministero responsabile. Onde il Re non prenderà alcuna determinazione se non dopo avere sentito il Consiglio di Stato, e certamente il Ministero andrà molto guardingo prima di proporre alla Maestà del Re di sentenziare contro un voto del Consiglio di Stato, quando esso sia maturato come sono ordinariamente i pareri di quel consesso; e se mai credesse andare contro una sua decisione, lo farebbe certamente per motivi ben gravi. Per cui, anzichè vedere menomate nella disposizione di questo articolo le garanzie che gli individui deggiono avere di un trattamento conforme a giustizia per parte della Cassa invalidi, io vedo, direi, un titolo di più di garanzia nello intervento della superiore autorità governativa e del parere del Consiglio di Stato, e, qualche cosa di più ancora, la responsabilità ministeriale.

Per tutti questi motivi, se il Senato è d'avviso che questa legge debba essere messa in esecuzione nel corrente anno, e se crede che non sia conveniente rimandarla all'altro ramo del Parlamento, poichè in tal caso non potrebbe più essere discussa in questa Sessione, io prego il Senato a voler ritenere l'articolo tal quale è concepito, poichè parmi che dopo le dichiarazioni del Ministero e dopo le luminose spiegazioni date dal Senatore Vigliani, non possa essere dubbio sulla sua vera interpretazione e sopra il niun peso dei timori che alcuni hanno manifestato in proposito di questo medesimo articolo.

Voci. Ai voti... ai voti...

Senatore Vigliani. Se nessuno parla, rinuncio anch'io alla parola; altrimenti insisto per avere la parola.

Voci. Ai voti... ai voti...

Presidente. Metto ai voti l'articolo 15.

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Adesso torneremo agli articoli che erano rimasti sospesi. Io primo luogo viene l'articolo 4 già letto.

A quest'articolo era stata proposta una variazione dall'ufficio centrale, interrogo il medesimo se persiste nel mantenerla....

Senatore Farina. L'emendamento proposto non è di tanta importanza da fare rimandare la legge, quindi l'ufficio centrale non insiste.

Presidente. Metto ai voti l'art. 4.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 che era pure rimasto sospeso. L'ufficio centrale abbandona l'emendamento?

Senatore Farina, Relatore. Sì! sì!

Presidente. Chi approva quest'articolo 6, sorga.

(Approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 sospeso per la espressione di *Consoli generali*.

Chi approva l'articolo 9 sorga.

(Approvato).

« Art. 16. L'autorità superiore amministrativa veglia al regolare andamento dell'amministrazione della Cassa, ed ove occorra, anche per mezzo di speciali delegati ne esamina le condizioni, riconosce se vi sono osservate le leggi e gli statuti, e può in ogni tempo far procedere alla verifica dello stato di Cassa del tesoriere ».

(Approvato).

« Art. 17. Quando una Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi ai regolamenti e non compia le obbligazioni che le sono imposte, o ricusi di provvedere nell'interesse della Cassa, potrà essere disciolta con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato. Collo stesso Decreto sarà provveduto all'amministrazione della medesima per i soli affari correnti.

« L'Amministrazione nuova dovrà essere costituita nel termine di mesi tre ».

(Approvato).

« Art. 18. La Cassa di risparmio e beneficenza per gli invalidi della marina mercantile esistente in Genova, quella del riscatto in Livorno, quella dei Sussidii per gli invalidi della marina in Ancona, sono soppresse.

« La nuova Cassa, istituita in Genova, acquista l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa di risparmio e di beneficenza; quella istituita in Livorno acquista l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa del Riscatto; quella istituita in Ancona l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa dei sussidii.

« Queste tre Casse continueranno ad essere regolate dalle norme vigenti sino a che siano emanati gli statuti di cui all'art. 8.

(Approvato).

« Art. 19. Per l'ammissione ai benefici della nuova Cassa sarà tenuto conto alla gente di mare compresa nella circoscrizione indicata nel primo paragrafo dell'articolo 4; alla gente di mare di Livorno ed a quella di Ancona, della retribuzione fatta alle Casse preindicate di risparmio e di beneficenza, del riscatto e dei sussidii. »

Tabella della retribuzione mensile imposta agli equipaggi dei bastimenti.

Capitano di lungo corso	L. 5 00
Capitano di gran cabotaggio	» 3 50

Padrone, marinaio autorizzato per il piccolo traffico o per la pesca illimitata ed all'estero	»	2 50
Ufficiale di bordo	»	1 50
Basso ufficiale	»	1 25
Marinaio	»	1 10
Mozzo	»	80

Senatore Spada. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Spada. Qui nella tabella leggo: « Tabella della retribuzione mensile »; ora pare che il marinaio dovesse pagare tutti i mesi anche quando non lavora. Un bastimento viene in porto in disarmo, il marinaio rimane per un tempo senza lavoro, non deve pagare perchè non guadagna. Mi pare che il signor Ministro deve spiegarsi. Io non voglio fare emendamenti; ma la tabella parla di retribuzioni mensuali, mi pare con ciò si voglia dire che il marinaio debba pagare tutti i mesi, senza distinzione.

Ministro della Marina. Non vi può esser dubbio sulla interpretazione di questa tabella. L'individuo paga solo quando fa parte dell'equipaggio. Non vi è equipaggio quando è in disarmo.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 19 nella prima sua parte.

(Approvato).

Metto ai voti la tabella, chi approva sorga.

(Approvato).

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Giusta quanto è prescritto all'articolo 6 della legge 12 marzo 1859 ho l'onore di

rassegnare al Senato del Regno, in nome del Ministro delle finanze, la relazione fatta dalla Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Debito Pubblico delle antiche province del Regno intorno alla direzione morale ed alla situazione materiale al 31 dicembre 1860 del Debito Pubblico medesimo.

Presidente. Do atto al Ministro della Marina della comunicazione che fa al Senato in nome del Ministro delle finanze di questa relazione fatta dalla Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Debito Pubblico.

Prima di procedere allo squittinio segreto sarà necessario fissare l'ordine del giorno per domani.

Rimangono i due progetti di legge che furono portati all'ordine del giorno per la seduta d'oggi, e poi, se il Senato consente di prescindere dall'intervallo delle 48 ore, si potrebbero portare all'ordine del giorno nella discussione di domani i seguenti progetti:

1. Costruzione della stazione definitiva delle ferrovie in Torino.

2. Maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1859 e 1860 ed anni precedenti.

Se non vi è osservazione in contrario, l'ordine del giorno per domani s'intende stabilito nel modo enunciato.

Si procede alla votazione mediante appello nominale.

Risultato della votazione:

Votanti . . . 64.

Favorevoli . . . 54.

Contrari . . . 10.

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).